

Associazione PETER PAN OdV

**GOVERNANCE ORGANIZZATIVA
E
PARTE SPECIALE**

INDICE

GOVERNANCE ORGANIZZATIVA.....	5
1. Peter Pan ODV	6
2. Struttura.....	6
3. Organizzazione, compiti e responsabilità del Management	9
3.1 Organigramma.....	9
3.2 Poteri del Direttore Generale	9
3.3 Controllo amministrativo contabile.....	11
3.4 Gestione delle risorse finanziarie	11
3.5 Gestione delle risorse umane.....	11
PARTE SPECIALE.....	13
Sezione A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	14
Premessa.....	14
1. Fattispecie criminose rilevanti	14
2. Aree sensibili ai rischi di reato	19
3. Ruoli e responsabilità	20
4. Standard cautelativo e protocolli	20
4.1 Richiesta di contributi pubblici anche attraverso la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti 22	
4.2 la gestione dei contributi pubblici.....	22
4.2.1 ACCOGLIENZA FAMIGLIE	23
4.2.2 GESTIONE EVENTI.....	23
4.3 La rendicontazione al Ministero del lavoro e delle attività produttive dei contributi provenienti dal 5 per mille e da altri enti pubblici.....	24
4.4 Ipotetica attività commerciale	25
4.5 I Rapporti istituzionali con PA.....	26
4.6 La richiesta di licenze, permessi o autorizzazioni amministrative funzionali all'attività di core.....	27
4.7 La gestione del precontenzioso e del contenzioso.....	27
4.8 Gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione	29
4.8.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	29
4.8.2 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA	30
4.8.3 ASSUNZIONI DI PERSONALE	31
4.8.4 GESTIONE BENI DONATI	31
4.8.5 RACCOLTA FONDI PRIVATI	32
Sezione B: REATI SOCIETARI.....	33
Premessa.....	33
1. Fattispecie criminose rilevanti	33
2. Presidi generali sui rischi di reato	36
3. Aree sensibili e presidi specifici.....	37
3.1 False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)	37
3.2 Reati relativi alle operazioni sul capitale ex art 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) 38	
3.3 Reati inerenti al controllo di legge ex artt. 2625 c.c. (Impedito controllo) e 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	38

3.4	Illecita influenza sull'Assemblea (ex art.2636 c.c.)	38
3.5	Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (ex artt.2635 e 2635 bis c.c.)	39
Sezione C: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI		40
Premessa		40
1.	Fattispecie criminose rilevanti	40
2.	Aree sensibili	42
3.	Delitti informatici e Codice della Privacy	43
3.1	<i>Ruoli e responsabilità</i>	43
3.2	<i>Regolamento interno sull'utilizzo delle risorse informatiche</i>	44
4.	Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza	47
Sezione D: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		49
1.	<i>Fattispecie criminose rilevanti</i>	49
2.	<i>Aree sensibili e presidi</i>	49
Sezione E: REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		51
Premessa		51
1.	Fattispecie criminose rilevanti e contesto di riferimento	51
2.	Aree sensibili	55
3.	Presidi	55
Sezione F: REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO		57
Premessa		57
1.	Fattispecie criminose	58
2.	Gestione della prevenzione: misure generali di tutela e obblighi rilevanti	58
3.	Valutazione del rischio e sistema di prevenzione e protezione	65
4.	Obblighi di formazione e tracciamento	67
5.	Disposizioni in materia d'uso delle attrezzature e dei DPI, rischi generali e specifici	68
6.	Perimetro dei luoghi di lavoro	68
7.	Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	69
Sezione G: REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI DI AUTORICICLAGGIO		70
Premessa		70
1.	Fattispecie criminose e possibili modalità di commissione dei reati	71
2.	Attività di valutazione dei rischi, sistemi di controllo interno e protocolli integrativi	73
3.	Attività a rischio di autoriciclaggio e sistemi di prevenzione	74
Sezione H: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA		76
Premessa		76
1.	Fattispecie criminose rilevanti	76
2.	Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex. art. 6 comma 2 b	77
Sezione I: IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE		78
Premessa		78
1.	Fattispecie criminose e contesto di riferimento	78
2.	Presidi	80

3. Sistema informativo verso l'OdV	81
Sezione L: REATI TRIBUTARI.....	82
Premessa	83
1. Fattispecie criminose rilevanti	83
2. Etica fiscale in Peter Pan OdV	86
3. Aree sensibili	87
4. Presidi organizzativi.....	87
4.1 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ	88
4.2 GESTIONE ACQUISTI E FATTURE PASSIVE	89
4.3 ENTRATE E DONAZIONI	90
4.4 PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEI BILANCI E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI	90
4.5 CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI FISCALI.....	91
Sezione M: ALTRI REATI	92

Allegato 1 – Codice etico 231

Allegato 2 – clausola risolutiva

Allegato 3 – Mappatura dei rischi

Allegato 4 – procedura whistleblowing

Allegato 5 - catalogo dei reati

GOVERNANCE ORGANIZZATIVA

1. Peter Pan ODV

Peter Pan ODV è un'organizzazione di volontariato dotata di personalità giuridica che opera a sostegno dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie oncologiche e delle loro famiglie. L'Associazione accompagna i nuclei familiari che affrontano il percorso di cura del proprio figlio, promuovendo un modello di accoglienza e presa in carico globale orientato non solo all'ospitalità delle famiglie, ma anche all'individuazione e alla risposta ai bisogni sociali, psicologici, educativi, relazionali e pratici che emergono nel corso della malattia.

Attraverso servizi e interventi integrati, Peter Pan persegue finalità di solidarietà sociale e di interesse generale, contribuendo al benessere dell'intero nucleo familiare, alla continuità dei percorsi di cura e al miglioramento della qualità della vita dei bambini, degli adolescenti e dei loro caregiver.

La personalità giuridica, ottenuta mediante riconoscimento dell'autorità competente, attribuisce all'Associazione autonomia patrimoniale perfetta e comporta l'applicazione della disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore. In qualità di Organizzazione di Volontariato, Peter Pan ha beneficiato della qualifica di ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997. A seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dal giugno 2019 l'Associazione ha assunto l'attuale denominazione di "Peter Pan ODV" ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a seguito del provvedimento di trasmigrazione disposto con Determinazione della Regione Lazio n. G47094 del 10 novembre 2022.

2. Struttura

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l'impianto generale di deleghe, attività e controlli su cui si innestano le regole proprie del Modello di prevenzione e controllo 231/01 e l'azione dell'Organismo di vigilanza, la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

La struttura di Peter Pan è composta dai seguenti organi, la cui attività è regolata dallo Statuto:

- a. L'Assemblea, formata dagli associati, costituisce l'organo che approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge il Presidente, il Presidente onorario, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Etico e dell'Organo di Controllo; approva gli indirizzi, il programma del Consiglio Direttivo ed eventuali modifiche al codice etico; stabilisce l'importo della quota associativa annuale; decide su argomenti che formano la volontà dell'Associazione: tramite il voto, gli associati deliberano a maggioranza e determinano l'attività dell'Associazione.
- b. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, firma gli atti ufficiali; convoca, decide l'ordine del giorno e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo; nomina il vicepresidente e ha la facoltà di istituire comitati esecutivi, gruppi di studio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea. E' Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs 81/08 (Testo unico sulla sicurezza).
- c. Il Past President, alias il presidente uscente, che ha il ruolo di supportare il neoeletto con la propria esperienza. Ha facoltà di assistere ai consigli direttivi, senza diritto di voto.

- d. Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da 7 membri, investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
- e. Il Comitato Etico, composto attualmente da cinque membri (di cui quattro elettivi, il resto è in numero variabile), ha il compito di sovrintendere alla missione dell'Associazione e al rispetto del Codice etico; ha il potere di agire nei confronti dei trasgressori del Codice Etico; fornisce parere vincolante, qualora richiesto, su decisioni del Consiglio Direttivo.
- f. Il Presidente Onorario, custode e garante della trasparenza e della moralità di Peter Pan; affianca il Presidente nella rappresentanza istituzionale.
- g. Il Segretario amministrativo sovrintende la gestione del patrimonio dell'Associazione, la tenuta della contabilità e dei libri sociali; predispone il bilancio preventivo e consuntivo; Provvede alla comunicazione delle delibere su istruzioni del Presidente, alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
- h. L'Organo di controllo (revisore dei conti), è responsabile del controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa; redige la propria relazione sul bilancio e vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita la revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'art 3 comma 2 D, Lgs 117/2017; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro di cui al D.Lgs 117/2017; attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Come tutte le associazioni riconosciute, Peter Pan è soggetta a obblighi e limiti particolari previsti dal legislatore in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni. Secondo l'art. 12 dello Statuto, l'assemblea dell'Associazione deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 2 volte all'anno per l'approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo) e ogni volta che il CD lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri, adempie il suo dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa, conformemente alla missione associativa e alle strategie stabilite, attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno (art 21 Statuto) e delibera a maggioranza dei presenti. In situazioni di parità nei risultati delle votazioni, vale il voto del Presidente (senza il quale la riunione non è valida).

A tutela della trasparenza dei processi decisionali:

- in caso di decisioni attinenti l'area in cui alcuni consiglieri (in qualità di soci e volontari) prestano il loro servizio, oppure sono i referenti delegati, questi, trovandosi in situazione di conflitto di interessi, si astengono dalla votazione.
- Ogni consigliere è tenuto a dichiarare preliminarmente eventuali interessi o legami parentali in operazioni di investimento, assegnazioni di consulenze, approvazione di progetti che comportino costi per l'Associazione e ad astenersi dalla votazione.

* * *

Ciò premesso, all'esito dell'esame preliminare, il sistema dei poteri operativi dell'Associazione nel suo complesso è apparso tale da configurare in linea di principio:

- I. un'organizzazione adeguata all'adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- II. un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto) dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- III. un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti associativi aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti agli apicali nel contesto delle singole aree individuate, comporta necessariamente margini di discrezionalità propri di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito è in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta dall'attività di supervisione generale di competenza del Consiglio.

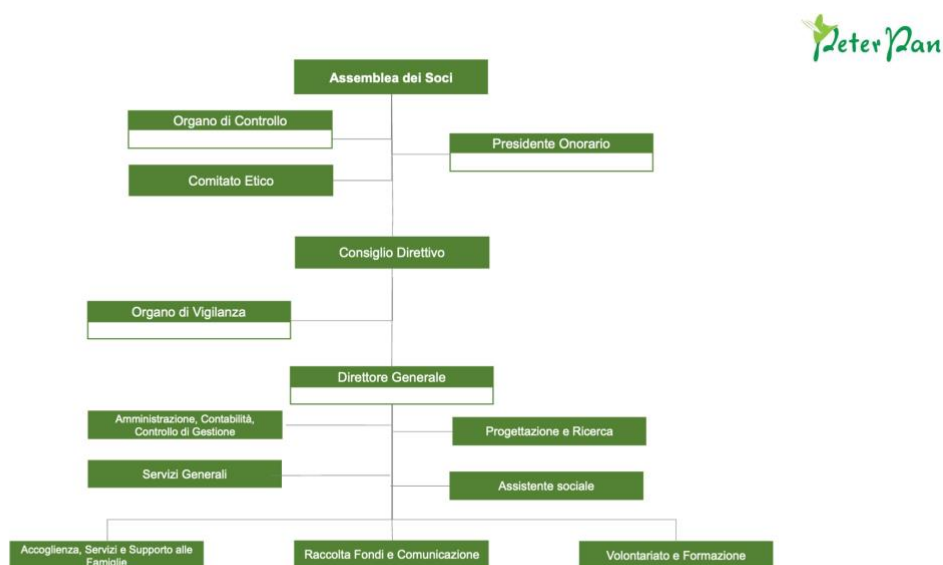
Nella rivisitazione organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01 e al fine di collocare le prescrizioni del Modello in un contesto di massima chiarezza organizzativa, si è avuto cura di verificare inoltre che:

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali siano ricondotti ad un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni, responsabilità e deleghe assegnate;
- l'organizzazione sia tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;
- le deleghe e le procure siano coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi associativi nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
- tutti i dipendenti si trovino in situazione di indipendenza rispetto ai fornitori più significativi.

3. Organizzazione, compiti e responsabilità del Management

3.1 Organigramma

L'organigramma aziendale sotto riportato riepiloga la struttura organizzativa di Peter Pan ed evidenzia i responsabili di ogni funzione aziendale. Eventuali modifiche adottate dal Consiglio Direttivo o dal Direttore Generale dopo l'approvazione del presente Modello saranno recepite nello stesso e a cura dell'Organismo di Vigilanza.



3.2 Poteri del Direttore Generale

Conformemente alla delibera del Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2023, il Direttore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni:

- Pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione;
- risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- presenta al Consiglio Direttivo una relazione trimestrale (o in casi specifici quando richiesto dal Consiglio Direttivo) sulle attività realizzate, formulando le proposte ritenute necessarie al consolidamento e allo sviluppo dell'Associazione, in accordo con le linee guida indicate nel piano strategico triennale.

Al Direttore Generale compete:

- Definire e condividere con il Consiglio Direttivo l'organigramma dell'Associazione ed ogni sua eventuale modifica;

- assumere la responsabilità e il coordinamento degli uffici del personale dipendente e la supervisione delle attività di volontariato;
- sottoporre al Presidente per le eventuali deliberazioni consiliari proposte di programmi, direttive ed atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- curare, direttamente o a mezzo di consulenti, la selezione del personale dipendente e proporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione e, d'intesa con il Presidente, l'eventuale assunzione di personale anche in forma collaborativa e la prosecuzione di contratti in essere;
- curare direttamente o a mezzo di consulenti, in condivisione con il Consiglio Direttivo, l'indagine di mercato le fasi della trattativa, la scelta e la stipula di contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi;
- curare direttamente o a mezzo di collaboratori, l'attuazione dei programmi definiti dal consiglio direttivo, specificando le risorse occorrenti per la realizzazione e svolgendo allo scopo anche attività di studio e di ricerca, assumendo infine la responsabilità dell'esecuzione dei progetti approvati
- esercitare i poteri necessari per l'acquisizione dei proventi e delle donazioni, l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione delle spese, entro il limite di spesa attribuito dal consiglio direttivo
- collaborare nell'assolvimento delle pratiche affidate a patrocinatori esterni, intrattenendo con essi gli opportuni rapporti;
- dirigere tutti i servizi e le unità operative della struttura mediante l'espletamento di funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- assicurare la puntuale osservanza delle leggi, dei regolamenti interni e delle norme di sicurezza e prevenzione anche con il supporto di consulenti esterni;
- curare la definizione degli orari di apertura dei servizi e degli uffici, dell'articolazione dell'orario di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna unità operativa che compone la struttura;
- individuare in carica i responsabili dei servizi e dei settori, in accordo con il consiglio direttivo, e ne ordina attività;
- curare la programmazione di verifiche periodiche dei carichi di lavoro e produttività dei dipendenti, previa adozione di misure organizzate atte a consentire la rilevazione dei rendimenti e l'analisi dei costi;

- adottare atti di gestione del personale e propone al consiglio direttivo l'attribuzione dei trattamenti economici accessori mediante valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente.

Il Direttore Generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione dell'Associazione in relazione agli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nei limiti delle delibere del Consiglio Direttivo e del bilancio preventivo annuale, ha facoltà di spesa a firma disgiunta fino a un limite di euro 5.000. Oltre tale limite e fino ad euro 30.000 il Direttore Generale sottopone l'atto alla firma del Presidente. Per importi superiori, l'impegno di spesa dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione e delibera del Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale, con la preventiva autorizzazione del Presidente del Segretario amministrativo ha facoltà di effettuare bonifici a terze parti, se titolare di delega specifica, presso l'istituto bancario, può girare assegni per l'incasso ed emetterne sui conti correnti dell'Associazione, può essere intestatario di carte di credito e di debito a valere sui conti correnti dell'Associazione, sempre entro i limiti delle facoltà di spesa concessi.

3.3 Controllo amministrativo contabile

Con riferimento alle operazioni aventi natura gestionale, il sistema amministrativo-contabile attua (in via informatica o manuale) le rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore nonché il controllo e il rispetto dei limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere.

3.4 Gestione delle risorse finanziarie

Peter Pan, a tutela del sistema, degli associati e in generale di tutti gli *stakeholders* persevera nella esperienza storica centrata su una politica di investimento delle disponibilità finanziarie a basso rischio.

3.5 Gestione delle risorse umane

Peter Pan ODV si avvale di personale dipendente e collaboratori in numero adeguato alle esigenze organizzative e gestionali dell'Associazione, al fine di assicurare la corretta realizzazione delle attività istituzionali e dei servizi erogati ai beneficiari. La struttura organizzativa è definita nel rispetto della normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore e, in particolare, delle disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, mantenendo il numero dei lavoratori impiegati entro i limiti stabiliti dalla legge e comunque inferiore al 50% del numero dei volontari attivi dell'Associazione.

L'Associazione riconosce il ruolo strategico delle proprie risorse umane e ne promuove la gestione secondo principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e valorizzazione delle competenze, garantendo il rispetto delle pari opportunità, della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché un adeguato percorso di formazione, inquadramento contrattuale e trattamento economico.

* * *

Nel complesso il sistema di Governance organizzativa adottato intende anche assicurare l'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza richiamati dall'art. 7 comma 1 del decreto 231/01 e l'adozione di misure idonee ex art 7 comma 3¹ a prevenire la commissione di illeciti, determinata dalle gravi carenze organizzative richiamate dall'art. 13 dello stesso decreto.

¹ "il modello prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"

PARTE SPECIALE

Sezione A:
artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

Il presente allegato è suddiviso come segue:

1. **Fattispecie criminose rilevanti**; richiama i reati sanzionati e identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio nei confronti della P.A.² nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto.
2. **Aree sensibili ai rischi di reato**; sono elencate le aree a rischio individuate in sede di assessment.
3. **Ruoli e responsabilità**; individua le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p.³, nonché i ruoli e le responsabilità organizzative interne e quelle derivanti dall'art. 7 del decreto in materia di direzione e vigilanza.
4. **Standard cautelativo e protocolli**; descrive le aree sensibili elencate al § 2 e per ciascuna di esse richiama e/o definisce:
 - a. gli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto
 - b. gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dal Decreto.

A) Una prima serie di reati riguarda:

► **Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.**

² Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale identifica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". E' pertanto un IPS chi svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o prestazioni d'opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

³ "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo"

Tale ipotesi di reato reprime le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo del reato coincide con un ritardo "essenziale" (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento dell'attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. In altra prospettiva a nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il *dolo generico* sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

► ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.***

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640 bis) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l'appunto dall'art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza dunque nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

► ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea - Art. 640 c.p.***

Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a *dolo generico*, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata. Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un Ente interessato alla aggiudicazione di una gara, fornisca alla Pubblica Amministrazione documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

► ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.***

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave e autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

* * *

In relazione a quanto sopra è evidente che per la configurazione dei reati in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico occorrono tre presupposti:

- a) il primo è il conseguimento di un profitto o di un vantaggio realizzato attraverso artifici o raggiri
- b) il secondo è che tale condotta determini un danno per lo Stato (o di altro Ente Pubblico)
- c) Il terzo è che la condotta sia finalizzata alla percezione di erogazioni pubbliche.

B) Una seconda serie di reati riguarda:

► *Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 318 c.p. (precedentemente rubricato "corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio");*

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per l'esercizio della propria funzione, e non è più restrittivamente collegata a un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra ora tra quelli più ampi della propria funzione. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317, risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

► *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.*

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c. p.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

► **Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-ter c.p.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario), ad esempio un cancelliere del Tribunale affinché accetti, sia pure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai Codici di Procedura, a tutto vantaggio della propria difesa.

► **Concussione - Art. 317 c.p.**

La concussione è il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo marginale ai fini del Decreto in esame. Posto infatti che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto legislativo abbiano concorso con un pubblico ufficiale estraneo all'Ente alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p.

► **Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità - Art. 319 quater c.p.**

Il nuovo reato amplia la rilevanza penale del comportamento del pubblico ufficiale e lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per se o per un terzo.

* * *

In merito alla seconda serie di reati, si rileva che i presupposti per la loro consumazione sono:

- a) l'autorità decisionale di un pubblico ufficiale a fronte di un'esigenza *positiva* (autorizzazione, benessere ecc.) ovvero *negativa* (omissione) relativa a situazioni altrimenti sanzionabili
- b) l'esistenza di mezzi di corruzione a disposizione del reo che agisce nell'interesse prevalente della società.

* * *

Il successivo D.Lgs n. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n. 231/2001, avulsi dalla operatività di Peter Pan ODV, ma che comunque si elencano di seguito:

➤ **Frode nelle pubbliche forniture - art. 356 c.p.**

"E' punito chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente."

➤ **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - art. 2 L. 898/1986**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, "chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

➤ **Peculato - art. 314 c.p.**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi."

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

➤ **Indebita destinazione di denaro o cose mobili – art 314 bis**

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto"

➤ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui - art. 316 c.p.**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

➤ **Abuso d'ufficio - art. 323 c.p.**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, “il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Ancora, La legge n.137 del 2023 aggiunge i seguenti articoli:

➤ **Turbata libertà degli incanti – art 353 cp**

“E’ punito chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private⁽¹⁾ per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti”.

➤ **Turbata libertà del procedimento di scelta el contraente – art 353 bis cp**

“E’ punito chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”.

2. Aree sensibili ai rischi di reato

All’esito della mappatura delle aree a rischio svolta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del decreto, sono state identificate le seguenti attività sensibili:

1. La richiesta di contributi pubblici anche attraverso la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti
2. la gestione dei contributi pubblici, anche provenienti dal 5 per mille (accoglienza famiglie, la gestione di eventi e manifestazioni e altri progetti)
3. la rendicontazione dei contributi provenienti dal 5 per mille al Ministero del Lavoro e delle Attività Produttive o altri enti pubblici
4. ipotetica attività commerciale
5. rapporti istituzionali con PA

6. la richiesta di licenze, permessi o autorizzazioni amministrative funzionali all'attività solidale (Attività per permessi necessaria l'uso del suolo pubblico, l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro - D.Lgs. 81/08 - e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti)
7. la gestione del contenzioso e del precontenzioso, compresi i rapporti con i Pubblici Ufficiali in sede di verifiche ispettive sulla conformità a norme e regolamenti, e del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
8. sono state qualificate *attività strumentali* alla commissione dei reati di corruzione e concussioni le seguenti aree:
 - a. Gestione delle risorse finanziarie
 - b. Affidamento di incarichi di consulenza
 - c. Assunzione di personale
 - d. Gestione delle donazioni
 - e. Raccolta fondi.

3. Ruoli e responsabilità

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono in generale i seguenti:

1. il Consiglio Direttivo nel suo plenum
2. il Presidente, in relazione alla sua funzione di rappresentanza dell'Associazione
3. il Direttore Generale, in quanto amministratore di tutta l'attività svolta dall'Associazione
4. il Segretario Amministrativo, in quanto sovrintende la gestione del patrimonio dell'Associazione, ex art 27 Statuto
5. tutte le funzioni che episodicamente sono tenute ad intrattenere o devono intrattenere periodicamente per ragioni d'ufficio rapporti con la P.A.
6. l'Organo di controllo (Revisore dei conti) per gli obblighi di vigilanza conferiti ex art.28 dello Statuto associativo
7. i consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Standard cautelativo e protocolli

Prima di entrare nel merito dei comportamenti specifici e idonei alla prevenzione dei reati di cui al presente allegato, onde limitare le situazioni a rischio di concussione o corruzione che possono

insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, l'Associazione Peter Pan adotta il seguente **standard cautelativo**:

- a chiunque (consiglieri, direttore generale, dipendenti, consulenti e terzi) intrattenga rapporti con la P.A. in rappresentanza dell'Associazione Peter Pan deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal Consiglio Direttivo;
- i contratti con consulenti delegati a intrattenere rapporti per conto dell'Associazione con la Pubblica Amministrazione devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con le Pubbliche Amministrazioni in rappresentanza di Peter Pan si dovrà conservare adeguato supporto documentale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- in tutti i rapporti lavorativi e professionali con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio, anche episodici, tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi al Codice Etico;
- qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A. deve essere comunicata ai Referenti interni i quali, se del caso, provvederanno a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

COMPORTAMENTI NON CONSENTITI

Non è consentito a nessuno:

- i. dare, promettere o offrire denaro, regali o ospitalità con l'aspettativa o nella speranza di ricevere un vantaggio, né ricompensare in alcun modo un vantaggio già ottenuto;
- ii. fare o accettare regali o ospitalità mentre sono in corso trattative o gare di appalto, qualora comportamenti di questo tipo possano essere percepiti come una volontà di influenzare il risultato;
- iii. offrire o accettare un regalo a/da un Pubblico Ufficiale, ovvero esponenti o partiti politici, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- iv. mettere in atto minacce o ritorsioni nei confronti di un individuo che si sia rifiutato di commettere un atto di corruzione o che ne abbia denunciato il verificarsi; ovvero
- v. corrispondere o accettare pagamenti "agevolativi"⁴;
- vi. finanziare i partiti politici;
- vii. intraprendere qualunque azione che si possa configurare come una violazione del presente standard cautelativo.

OBBLIGHI

E' fatto obbligo segnalare al diretto superiore gli eventi di seguito elencati, qualora dovessero presentarsi nello svolgimento delle attività associative:

⁴ corrisposti in cambio di un favore o di un vantaggio.

- a. venire a conoscenza del fatto che un soggetto terzo (appartenente alla PA o intermediario con la PA) è coinvolto, o è stato accusato di essere coinvolto, in pratiche illecite;
- b. la circostanza in cui un soggetto terzo (appartenente alla PA o intermediario con la PA) insiste per ricevere una commissione o il pagamento di un onorario prima ancora di aver stipulato un contratto con Peter Pan, o di aver curato una pratica amministrativa per conto della stessa;
- c. la circostanza in cui un soggetto terzo (appartenente alla PA o intermediario con la PA) chiede un pagamento in contanti e/o rifiuta di sottoscrivere un formale accordo che preveda commissioni o compensi, ovvero di presentare una fattura o una ricevuta per un pagamento effettuato o chiede un compenso o una commissione aggiuntivi non previsti per "facilitare" un servizio;
- d. la circostanza in cui un soggetto terzo chiede che venga effettuato un pagamento, spese di intrattenimento o regali per sé o per altri, per "chiudere un occhio" su potenziali violazioni;
- e. ricevere una fattura che appare fuori standard.

* * *

I paragrafi che seguono contengono i protocolli relativi alle attività sensibili di cui al paragrafo 2.

4.1 Richiesta di contributi pubblici anche attraverso la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti

L'Associazione, attraverso la funzione Progettazione e Ricerca, ricerca fondi pubblici per finanziare l'attività operativa o per la realizzazione di nuovi progetti. Ai fini della prevenzione dei reati di truffa, indebita percezione, malversazione e corruzione, attua i seguenti presidi:

E' responsabile dell'area l'Ufficio Progettazione e Ricerca, che:

- per il tramite del Direttore Generale, propone al CD per successiva approvazione i bandi pubblici cui poter partecipare per il finanziamento di progetti ideati in attuazione dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo nel piano strategico pluriennale o per nuovi progetti
- verifica il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione
- predispone tutta la documentazione necessaria richiesta dal bando, specificando le risorse occorrenti per la realizzazione
- intrattiene i rapporti con l'Ente (via email, telefono, ecc) e ne traccia i flussi
- archivia debitamente tutta la documentazione in modo da garantirne la tracciabilità
- comunica all'ODV l'esito positivo per ogni bando cui l'Associazione ha partecipato.

Il Direttore Generale attua una verifica complessiva sulla correttezza della documentazione.

Tutta la documentazione deve essere debitamente archiviata e tenuta a disposizione per i controlli di merito, inclusi quelli dell'ODV.

4.2 La gestione dei contributi pubblici

I contributi in denaro che percepisce l'Associazione Peter Pan (tra cui quelli provenienti dal 5 per mille) sono destinati principalmente all'attività ordinaria di accoglienza e di servizi gratuiti rivolti alle famiglie, ma anche alla realizzazione di nuovi progetti.

La realizzazione delle attività specificate di seguito, i cui costi sono coperti indistintamente da contributi di natura pubblica e privata, se operati secondo standard non ottimali dal punto di vista della qualità con sistematicità e con dolo e garantendo un vantaggio illecito all'Associazione, possono configurare la fattispecie della truffa ai danni dello Stato.

E' fatto obbligo rispettare i seguenti presidi al fine di prevenire o ridurre il rischio di reato.

In fase di esecuzione/ gestione dei contributi di provenienza pubblica l'Ufficio Progettazione e Ricerca:

- i. ha la responsabilità dell'esecuzione delle attività di progetto
- ii. monitora costantemente l'esecuzione del progetto attivato, interfacciandosi con l'amministrazione al fine di dare una valutazione sul corretto andamento economica, l'attinenza e l'efficacia delle azioni agli obiettivi preposti
- iii. riferisce al DG in qualità di Responsabile di Progetto, che a sua volta riporta al CD, su eventuali problematiche riscontrate nello svolgimento delle attività e sulle criticità legate all'organizzazione delle azioni, della logistica, ecc.

L'Ufficio Amministrazione/Controllo di gestione:

- a. monitora l'avanzamento dei costi rispetto al budget, la competenza, l'inerenza e la corretta imputazione dei costi
- b. mantiene la tracciabilità delle operazioni e archivia tutta la documentazione per successivi controlli
- c. segnala tempestivamente all'OdV eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi nello svolgimento delle attività di gestione/esecuzione del progetto.

4.2.1 Accoglienza famiglie

Nel caso di impiego di contributi nell'attività di accoglienza delle famiglie, allo scopo di limitare il rischio di commissione del reato in oggetto, si rispettano i presidi elencati di seguito:

- i. L'ufficio Accoglienza è responsabile dell'area e referente per l'ODV; cura che lo svolgimento di ciascuno dei servizi di accoglienza sia adeguato ad alti standard qualitativi;
- ii. è responsabile del rispetto delle previsioni contenute nelle linee guida per l'accoglienza delle famiglie, in cui sono indicate le modalità informative e comunicative alle famiglie;
- iii. verifica lo stato delle stanze prima della consegna alle famiglie;
- iv. predispone i dati per i monitoraggi dei progetti riguardanti l'accoglienza;
- v. comunica all'OdV eventuali anomalie emerse durante le riunioni periodiche e/o rilevate nello svolgimento della propria attività.
- vi. L'ufficio Amministrazione/Controllo di gestione opera un controllo periodico di congruità dei costi attribuiti all'accoglienza ed evidenzia per tempo eventuali anomalie.

4.2.2 Gestione eventi

Una parte dei contributi ricevuti da liberalità di privati ed enti anche di natura pubblica potrebbe essere impiegata nella organizzazione di eventi che si realizzano (sporadicamente) nel corso dell'anno con lo scopo di raccogliere ulteriori fondi.

Anche in questo caso è possibile, per le stesse ragioni di cui al punto precedente, la realizzazione delle fattispecie di truffa ai danni dello Stato.

Si richiamano pertanto i fattori limitativi del rischio già presenti in Peter Pan:

- i. La responsabile Raccolta fondi e Comunicazione è responsabile dell'area e referente per l'OdV
- ii. organizza gli eventi concordati nel rispetto dei limiti di legge previsti per il mantenimento dei requisiti di Organizzazione di Volontariato, su cui in ogni caso vigila il Direttore Generale;
- iii. assicura l'organizzazione e la realizzazione degli eventi istituzionali, effettuando il puntuale controllo di tutte le fasi realizzative e monitorandone l'efficacia, nel pieno rispetto delle normative vigenti e degli accordi con i partners;
- iv. rendiconta le spese sostenute nell'ambito del budget assegnato
- v. riferisce all'OdV eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi nello svolgimento delle attività.
- vi. L'ufficio Amministrazione/controllo di gestione opera un controllo di congruità dei costi attribuiti agli eventi organizzati da PP ed evidenzia per tempo eventuali anomalie.

4.3 La rendicontazione al Ministero del lavoro e delle attività produttive dei contributi provenienti dal 5 per mille e da altri enti pubblici

L'Associazione garantisce la prestazione dei servizi alle famiglie attraverso il reperimento di fondi e donazioni provenienti da soggetti di diversa natura, anche pubblica. La stessa è regolarmente accreditata nell'elenco degli enti per il riparto del contributo del 5 per mille

Ai fini della prevenzione dei reati di truffa ai danni dello Stato, indebita percezione e malversazione, rilevano i presidi posti sulla rendicontazione dei contributi provenienti dal 5 per mille, che rappresentano una parte consistente delle entrate di Peter Pan, di seguito elencati:

- a. E' responsabile della rendicontazione di tali contributi il Direttore Generale, il quale, avvalendosi dell'ufficio amministrativo, verifica:
 - i. la veridicità dei costi e delle dichiarazioni contenute nella rendicontazione,
 - ii. verifica che le somme percepite non siano state utilizzate, per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille
 - iii. il rispetto dei tempi entro cui inoltrare la rendicontazione all'Agenzia delle Entrate o altro ente assegnatario;
 - iv. il mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione/presenza nel registro dei beneficiari del 5 per mille;
- b. l'addetto amministrativo individuato compila lo standard per la rendicontazione nel rispetto del regolamento dell'Agenzia delle Entrate o di altro ente pubblico e predispone la relazione accompagnatoria obbligatoria;
- c. i documenti prodotti sono sottoposti a controllo e validazione del Direttore Generale e, dopo l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, sono pubblicati sul sito dell'ente;
- d. eventuali anomalie e/o richieste di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altro Ente Pubblico devono essere tempestivamente comunicate al DG per le iniziative da intraprendere;
- e. tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione per i controlli che dovessero essere richiesti dall'Agenzia delle Entrate/ente pubblico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 Ipotetica attività commerciale

Peter Pan si qualifica come ETS (ente del terzo settore) non commerciale, ai sensi dell'art 79 del codice del terzo settore. Sono considerate non commerciali:

- le attività a titolo gratuito (es: ospitalità, servizio trasporti, ecc.)
- le attività con versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ma i cui ricavi complessivi non superino il 6% dei relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre 3 periodi di imposta consecutivi (art. 79 c. 2- bis).

Per le organizzazioni di volontariato in particolare non sono considerate commerciali le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, a condizione che:

- a. La vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
- b. La vendita sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Lo svolgimento delle attività di cui ai punti a) e b), sopra riportate, se effettuata nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla norma. non determina svolgimento di attività commerciale, indipendentemente dall'ammontare dei corrispettivi percepiti dagli associati e sono pertanto al di fuori dell'impianto di verifica sulla commercialità essendo per specifica previsione di legge non commerciali. Tutto ciò premesso, la natura fiscale dell'ente è definita non commerciale quando la somma delle entrate commerciali (ricavi) sia inferiore alle entrate derivanti da attività non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative e ogni altra entrata ad essere assimilabile).

Allo stato, Peter Pan non svolge attività qualificabili come commerciali ovvero, comunque, non risulta svolgere attività che, per modalità, entità o prevalenza, possano incidere sulla conservazione della qualifica fiscale di ETS non commerciale. Ne consegue che il rischio di commissione di reati in tale ambito deve ritenersi attualmente basso e residuale.

L'area, tuttavia, merita presidio, poiché l'eventuale avvio di attività commerciali o il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa potrebbe determinare una non corretta permanenza nel regime fiscale agevolato riservato agli ETS non commerciali. In ipotesi patologiche, ove l'ente occultasse o non rappresentasse correttamente il superamento di tali limiti continuando a beneficiare di agevolazioni non spettanti, potrebbero profilarsi rischi di indebita percezione di benefici ovvero, nei casi più gravi, di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, in relazione all'indebito mantenimento del regime di favore.

Per continuare a godere dei benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore, Peter Pan deve garantire:

- iscrizione e permanenza nel RUNTS
- svolgimento di attività di interesse generale
- assenza di scopo di lucro
- rispetto dei limiti alle attività diverse
- correttezza contabile e redazione del bilancio
- trasparenza nella gestione.

Al fine di presidiare tale area di rischio, Peter Pan adotta i seguenti controlli:

- il Direttore Generale monitora il rispetto dei limiti quali-quantitativi rilevanti ai fini del mantenimento della qualifica di ETS non commerciale;
- il consulente fiscale effettua verifiche periodiche sull'andamento dei ricavi e dei costi, con particolare riguardo ai parametri previsti dall'art. 79 CTS;
- ogni nuova attività, iniziativa o progetto suscettibile di generare corrispettivi è preventivamente sottoposta a una valutazione di qualificazione fiscale da parte del Direttore Generale, sentito il consulente fiscale, al fine di verificare se possa configurarsi come attività commerciale ai sensi dell'art. 79 del Codice del Terzo Settore.
- L'avvio di attività potenzialmente rilevanti sotto il profilo commerciale è subordinato a preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo, che valuta:
 - la coerenza con le finalità istituzionali dell'ente;
 - l'impatto sulla qualifica di ETS non commerciale;
 - il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente
- eventuali situazioni critiche, anomale o ambigue sono tempestivamente segnalate all'OdV per le valutazioni di competenza.

4.5 I Rapporti istituzionali con PA

Peter Pan intrattiene relazioni di natura istituzionale con Pubbliche Amministrazioni per attività di advocacy o lobbying, al fine di trovare sostegno alle attività associative. Inoltre è soggetta ad attività di controllo da parte di alcuni enti pubblici, tra cui rilevano:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore (ETS) nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (CTS);
- L'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che vigila sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro, sul perseguimento delle finalità solidaristiche e sull'adempimento degli obblighi derivanti dalla iscrizione al RUNTS
- Amministrazione finanziaria, che esercita attività di controllo su alcune previsioni del CTS (art 94) (destinazione del patrimonio degli ETS, scritture contabili e bilancio, nonché sul possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali

In tal senso risulta intrinsecamente esposta ai reati di corruzione al fine di influenzare le scelte istituzionali oppure di evitare la comminazione di sanzioni in fase di controllo. Allo scopo di limitare il rischio di realizzazione delle fattispecie in oggetto si richiamano di seguito i presidi in essere:

- i. I rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione sono di competenza esclusiva del Presidente.
- ii. Lo stesso delega il DG per la gestione degli accordi in essere con enti pubblici (Ospedali, municipi, università pubbliche, ecc) finalizzati all'attuazione della mission associativa e per il disbrigo delle pratiche amministrative.
- iii. Nei rapporti con i delegati delle pubbliche amministrazioni sarà rispettato lo standard cautelativo anticorruzione.
- iv. Eventuali anomalie dovessero sorgere nella gestione dei rapporti devono tempestivamente essere comunicate all'OdV e al CD.

* * *

Nel caso in cui dovessero sorgere rapporti contrattuali con altri enti di natura pubblica, si applicano, per quanto compatibili, le stesse prescrizioni di cui al presente paragrafo.

4.6 La richiesta di licenze, permessi o autorizzazioni amministrative funzionali all'attività di core

Peter Pan può richiedere licenze o autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione in relazione alla realizzazione di progetti di ampliamento o modifica su immobili in locazione o per la richiesta di concessione in uso del suolo pubblico (maratona, mercatini natalizi, ecc). Nell'ambito di tali rapporti con la P.A. può incorrere nei reati di truffa in danno dello Stato attraverso false attestazioni, raggiunti tali da indurre in errore la P.A. al fine di ottenere licenze, autorizzazioni, permessi e certificati altrimenti non dovuti, corruzione e concussione.

- i. La responsabilità della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è attribuita al Presidente, che può delegare il Direttore Generale per il disbrigo delle pratiche in oggetto
- ii. Per ciascuna autorizzazione o licenza necessaria il Direttore Generale, anche attraverso sub deleghe all'ufficio Raccolta Fondi e Comunicazioni, acquisisce le seguenti informazioni:
 - le Pubbliche Amministrazioni competenti coinvolte nel processo nonché le relative competenze ed iter decisionali (atti, delibere);
 - le Autorità locali competenti per il rilascio di certificazioni/attestazioni/benessere a margine del processo autorizzativo principale (ASL, Vigili del fuoco, etc.);
 - la documentazione interna a supporto delle richieste ed eventuali autocertificazioni da produrre;
 - l'iter di eventuali sopralluoghi preliminari, concomitanti e finali, che si prevede siano effettuati dalle Autorità
 - ogni altra informazione ritenuta utile
 - le criticità connesse a ciascuno degli adempimenti necessari.
- iii. il DG attua il monitoraggio dell'evoluzione dei processi autorizzativi e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo specificamente sui provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche preposte relativamente a:
 - eventuali dinieghi delle autorizzazioni richieste e relative motivazioni;
 - formali contestazioni in merito alle richieste inoltrate e alle azioni intraprese dall'Azienda;
 - ispezioni e verifiche effettuate e relativi verbali di constatazione.

Di ciascun iter procedurale è conservata a cura del DG adeguata documentazione che consenta la verifica di tutti gli adempimenti procedurali a richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

4.7 La gestione del precontenzioso e del contenzioso

Si precisa che per *precontenzioso* si intende la constatazione da parte del Responsabile competente, mediante atto informativo reso all'organo delegato e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole

certezza che l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti dell'Associazione aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

Pertanto si collocano in questo ambito:

- a) tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali (compliance), tra cui sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, che a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità.
- b) la corrispondenza sensibile "in entrata"⁵ e "in uscita"⁶. In merito, l'Associazione adotta i seguenti presidi:
 - tutta la posta sensibile in entrata e in uscita deve essere debitamente archiviata, con l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto amministrativo
 - la posta sensibile deve essere sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite dall'Associazione.
- c) i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il mantenimento dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS
 - permanenza nell'elenco degli enti destinatari del 5 per mille
 - i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es: categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.);
 - la verifica della conformità dei luoghi di lavoro alle norme del TUS
 - altro.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza, si dispone che:

- i. per ogni visita effettuata da PU in qualunque sede di pertinenza deve essere data tempestiva comunicazione al Direttore Generale;
- ii. Nel corso della visita siano presenti almeno due soggetti aziendali.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il Responsabile della funzione operativa è tenuto a constatare lo stato di **precontenzioso** e a darne tempestiva comunicazione (scritta, con email) al Direttore Generale.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il **contenzioso** in giudizio. Nella gestione di qualunque contenzioso, l'Associazione Peter Pan, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari adotta i seguenti comportamenti generali e specifici:

a) i dipendenti, i collaboratori e anche i volontari si astengono da:

⁵ Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, e che con elevata probabilità può dare origine ad un contenzioso.

⁶ Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche e in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
- promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b) E' fatto obbligo al Direttore Generale dare comunicazione tempestiva al Consiglio Direttivo e provvede all'individuazione del legale. Nel caso di contenzioso civile, amministrativo o del lavoro è compito del Direttore Generale o da altro soggetto incaricato ad acta dal Presidente:

- i. protocollare l'atto di citazione (pervenuto tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta),
- ii. curare l'istruttoria generale del contenzioso, redigendo per il Consiglio Direttivo un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, soggetti associativi coinvolti, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi;
- iii. valuta e discute con il legale i presupposti per effettuare una transazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- iv. aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo sullo status dei contenziosi e segnala le cause chiuse con sentenza definitiva;
- v. nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza favorevole all'Associazione, provvede a darne comunicazione al Consiglio Direttivo per gli adempimenti di competenza;
- vi. in caso di sentenza sfavorevole, con il supporto dei legali prescelti, valuta le più opportune azioni da intraprendere informando il Consiglio Direttivo a cui spetta la decisione finale.
- vii. conserva tutta la documentazione a disposizione dell'OdV.

4.8 Gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti:

- a) la gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 del Decreto 231/01)
- b) la gestione delle donazioni
- c) l'affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità
- d) l'assunzione di personale
- e) la raccolta fondi.

4.8.1 Gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- i. la separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il pagamento,
- ii. il divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione,

- iii. il divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge,
- iv. il divieto dei pagamenti tramite assegni,
- v. la centralizzazione di tutti i pagamenti,
- vi. la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento,
- vii. il divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito.

L'Associazione Peter Pan adotta poi i seguenti presidi specifici per la prevenzione di illeciti:

Operazioni di pagamento e giroconti

- i. Le operazioni di accensione ed estinzione di conti correnti, di conto titoli, finanziamenti, depositi fruttiferi e fondi, titoli di stato e obbligazioni potranno essere effettuati solo a firma del Rappresentante Legale dell'Associazione e previa approvazione del CD;
- ii. Il Direttore Generale è responsabile delle operazioni di pagamento sui conti dell'Associazione. Allo stesso è conferito il potere di effettuare le operazioni di pagamento con firma digitale laddove vengano effettuati in via telematica attraverso sistemi di remote banking, in autonomia per importi fino a € 5.000 e dietro autorizzazione del Presidente fino a € 30.000. Per importi superiore a € 30.000 chiede autorizzazione al CD
- iii. Il Direttore Generale è altresì responsabile delle operazioni di giroconto tra i conti correnti intestati all'Associazione, con preventiva autorizzazione del Presidente e sentito il parere del Segretario Amministrativo.
- iv. Il Direttore Generale e il Presidente sono responsabili della carta di credito, utilizzata unicamente per alcuni addebiti di abbonamenti utili all'Associazione e per casi del tutto eccezionali, previa autorizzazione del CD.
- v. Le carte carburanti sono affidate ai volontari che utilizzano le auto dell'Associazione per il ruolo di Timonieri, le cui spese sono sotto controllo dell'amministrazione e del DG.

4.8.2 Affidamento di incarichi di consulenza

Al fine di limitare il rischio di utilizzo di consulenza quali strumento alternativo di corruzione (conferimento di contratti di consulenza fittizi) si adottano i seguenti presidi:

- i. è autorizzato a stipulare contratti di consulenza (e relative eventuali estensioni) il Consiglio Direttivo, ovvero delegati dal Consiglio Direttivo per specifici affari;
- ii. i contratti tra l'Associazione Peter Pan e i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- iii. i contratti con i consulenti o devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e delle sue implicazioni per l'Associazione Peter Pan di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dall'Associazione;

- iv. eventuali legami di parentela o affinità tra il consulente e i soggetti operanti in nome e per conto di Peter Pan e/o Pubblici ufficiali con cui Peter Pan intrattiene rapporti devono essere resi noti prima della formalizzazione del contratto;
- v. il Direttore Generale è responsabile del monitoraggio sull'attuazione ed efficacia del servizio prestato ed è tenuto a segnalare eventuali anomalie prima del pagamento del saldo.

4.8.3 Assunzioni di personale

Il Consiglio Direttivo riconosce il Direttore Generale responsabile della gestione delle risorse umane e in tale veste è delegato a:

- i. gestire la programmazione del fabbisogno di personale di cui necessita l'organizzazione,
- ii. proporre al CD l'assunzione di nuove unità in incremento. Nel processo di selezione e assunzione del personale si osserveranno le seguenti regole:
 - definire il profilo richiesto;
 - tracciare le fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
 - richiedere una dichiarazione del candidato relativa all'eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione e soggetti pubblici con i quali l'Associazione Peter Pan intrattiene rapporti di diversa natura;
 - effettuare il controllo dell'attività di amministrazione del personale: monitorare gli aspetti contrattuali della prestazione lavorativa (orari, permessi, congedi, maternità, pensionamenti);
 - valutare i dipendenti nel pieno rispetto dei valori di unicità, universalità e trasparenza.

4.8.4 Gestione beni donati

L'Associazione Peter Pan riceve numerose donazioni di diversa natura (generi alimentari, beni di consumo e strumentali, arredamento, vestiario, giochi, buoni, ecc) la cui provenienza è varia (soggetti privati, società e anche beni provenienti da testamenti).

In relazione al diverso valore e appetibilità che tali beni possono avere, gli stessi potrebbero essere utilizzati illecitamente quale strumento corruttivo, al fine di ottenere un beneficio per l'Associazione.

Allo scopo di limitare il rischio della realizzazione di fattispecie delittuose di cui alla presente sezione, si richiamano i presidi adottati da Peter Pan:

- i. è responsabile della gestione del processo il Direttore Generale;
- ii. lo stesso può subdelegare altri soggetti per la gestione di singole fasi del processo;
- iii. il Consiglio Direttivo ha approvato le linee guida per la gestione dei beni donati, cui si rimanda;
- iv. per eventuali donazioni testamentarie il Consiglio Direttivo, valutata la consistenza e il possibile impiego dei beni oggetto della donazione, si riserva di accettare o meno;
- v. tutti i beni in ingresso (ad eccezione dei beni deperibili) sono registrati su un apposito registro Beni donati, a cura dell'amministrazione;
- vi. per eventuali anomalie relative alla provenienza, conservazione e utilizzo dei beni donati deve essere data comunicazione all'OdV.

4.8.5 Raccolta fondi

Le attività di raccolta di fondi da privati, aziende ed enti, se non contabilizzate attraverso un processo trasparente, potrebbe essere un mezzo per creare fondi neri, strumentali ai fini corruttivi. Allo scopo di ridurre tale rischio sono previsti i seguenti presidi:

E' responsabile dell'area l'Ufficio Raccolta Fondi e Comunicazione che per il tramite del Direttore Generale propone al CD il piano periodico di raccolta fondi, per approvazione. Nell'ambito dell'attuazione del piano:

- ogni raccolta avviene dopo una attenta valutazione della modalità di sostegno e dove possibile attraverso formalizzazione della negoziazione/accordo con controparti aziendali e/o di proposte di finanziamento in generale
- sulle controparti è operata, laddove possibile, una verifica sul possesso di requisiti di onorabilità
- le raccolte sono effettuate in maniera preferenziale per mezzo di pagamenti tracciabili
- è effettuato il monitoraggio di ogni singolo evento autorizzato, attraverso la predisposizione di report periodici sulle attività svolte
- l'ufficio amministrazione /controllo di gestione attua l'analisi degli scostamenti rispetto al budget
- è previsto l'inserimento di un rendiconto specifico all'interno del Bilancio relativo alle campagne di raccolta fondi occasionali, da cui devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative alla campagna.
- eventuali anomalie relative ai fondi raccolti devono essere comunicate all'OdV.

Sezione B:
Art. 25 ter del Decreto 231/01
REATI SOCIETARI

Premessa

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari è suddivisa nelle seguenti parti:

1. **Fattispecie criminose rilevanti;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 ter del Decreto, delle aree esposte ai rischi di reato e l'analisi dei rischi correlati alla realtà aziendale
2. **Presidi generali sui rischi reato;** descrive le responsabilità istituzionali a norma di legge, individua le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p.⁷ e richiama i ruoli e le responsabilità organizzative interne e quelli derivanti dall'art. 7 del decreto in materia di direzione e vigilanza
3. **Aree sensibili e presidi specifici;** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale e il livello di rischio e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione dei reati ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dall'art. 25 ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. N.61/2002 n. 61. e novellato prima dal d.lgs n.262/2005, poi dal D. Lgs. n. 39/2010 e dalla L.n.69/2015, infine dal D.lgs n.38/2017.

Ogni articolo riportato è accompagnato da un commento preliminare rispetto alle condotte sanzionate e ai soggetti qualificati alla loro commissione e ai rischi intrinseci.

❖ *False comunicazioni sociali (art 2621 cc)*

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 cc, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Si tratta di un reato proprio: conseguentemente, per la sua configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. E' possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni (in bilancio e nella nota integrativa) siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle

⁷ “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo”

varie funzioni aziendali o da soggetti a loro sottoposti; in tal caso esse configurano reato se gli amministratori, a conoscenza delle stesse, le abbiano deliberatamente fatte proprie. Il reato è normalmente considerato ad elevato rischio intrinseco per la molteplicità delle modalità e facilità di commissione.

❖ *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis)*

Al successivo art 2621 bis, è prevista una riduzione della pena se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'Ente e delle modalità e degli effetti della condotta. La stessa riduzione della pena è prevista se i fatti di cui all'art 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art 1⁸ Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.

❖ *Reati inerenti alle operazioni sul capitale*

I reati previsti dagli artt. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante) 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori tramite riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni), e 2632c.c. (formazione fittizia del capitale) non sono applicabili al contesto Peter Pan, in ragione della natura giuridica della stessa.

❖ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di un reato che non comporta grandi difficoltà interpretative in relazione alle condotte penalmente sanzionate, chiaramente delineate dal Legislatore e comporta nel complesso un basso rischio intrinseco.

❖ *Reati relativi a controlli di legge*

Le fattispecie del reato di *Impedito controllo* (art. 2625 c.c. e art. 29 d. Lgs. 39/2010) e quelle di *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.) puniscono rispettivamente:

- gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione e non pongono alcun dubbio interpretativo in relazione ai soggetti "qualificati" alla sua commissione.

⁸ Sostituito dall'art 1 del d.lgs. n. 5/2006 con il seguente: " Non sono piccoli imprenditori gli esercenti attività commerciale in forma individuale o collettiva, che anche alternativamente:

- a. Hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
- b. Hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila".

- gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società soggette per legge alle autorità pubbliche o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche preposte, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, ovvero, allo stesso fine, occultano anche con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima; nessun dubbio si pone pertanto in merito ai soggetti *qualificati*.

Si tratta dunque ancora di reati propri che puniscono rispettivamente qualsivoglia condotta idonea a:

- ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo dei sindaci, dei revisori e dei soci (ex art. 2261 e 2474 co. 2)
- ostacolare l'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza anche mediante l'omissione di comunicazione dovute.

❖ *Aggiotaggio (ex art 2637 c.c.)*

Tale ipotesi di reato, punisce la condotta di colui che diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati. Si tratta di un reato comune (può essere commesso da chiunque) e generico (non occorre che il reo persegua fini speculativi). Si premette che nel contesto di riferimento della Associazione la fattispecie criminosa contemplata dall'art.2637 del c.c. non è configurabile.

❖ *Illecita influenza sull'assemblea (ex art.2636 c.c.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno (reato comune) mediante atti simulati o fraudolenti, determini maggioranze assembleari allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (reato specifico).

❖ *Corruzione tra privati (ex art. 2635 c.c.)⁹*

La nuova fattispecie di reato, già rubricato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; chi dà o promette danaro o altre utilità è punito con le stesse pene.

Il dato letterale induce a ritenere che siano richiamati sia gli enti privati collettivi con personalità giuridica che quelli privi della stessa: in questo senso risulta pacifica l'inclusione di sindacati e partiti politici, enti *no profit* e fondazioni.

❖ *Istigazione alla corruzione tra privati (ex art. 2635 bis c.c.)¹⁰*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o

⁹ Il presente articolo è stato modificato dal D.lgs 38/2017

¹⁰ Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017

enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

2. Presidi generali sui rischi di reato

Le aree sensibili sono stabilite specificamente dal Decreto che, nell'introdurre i reati societari sanzionabili, già identifica processi e attività considerate astrattamente a rischio (bilancio, assemblea dei soci, ecc).

Considerato il modello di Governance adottato, nonché le norme di legge di riferimento, i presidi interni a prevenzione dei reati sono i seguenti:

a) *Il sistema di Governance in generale e gli organi istituzionali che lo qualificano:*

- il Consiglio Direttivo collegialmente, in relazione ai poteri di legge e tutti i suoi componenti individualmente in relazione all'obbligo di agire informati ex art. 2381 c.c. ultimo comma
- il Presidente
- l'Assemblea dei soci
- il Direttore Generale
- il Segretario Amministrativo, di diretta istituzione dello statuto associativo
- l'Organo di controllo (revisore dei conti)
- la società di revisione.

Poiché molti dei rischi di reato possono consumarsi prevalentemente nell'ambito delle delibere del Consiglio Direttivo, si è tenuto altresì conto dei:

- doveri e poteri dei Consiglieri, i quali per l'attività svolta nell'ambito Associativo possono agevolmente ottemperare all'obbligo di agire informati ai sensi dell'art. 2381 c.c.
- doveri e poteri dell'Organo di controllo (revisore) ai sensi dell'art 28 dello Statuto associativo, con specifico riferimento alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto.

b) *Il complesso delle regole e delle procedure interne aventi rilievo nella prevenzione dei reati, quali lo Statuto. Più in generale si è poi considerata la maggiore cogenza delle disposizioni ai sensi del D.lgs 117 /2017 (Codice del Terzo Settore).*

3. Aree sensibili e presidi specifici

Ciò premesso, si elencano di seguito le aree di rischio risultanti agli esiti dell'analisi dei rischi condotta con il supporto consulenziale indipendente e i presidi in atto.

3.1 False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)

Nella best practice dei Modelli 231/01 il reato di false comunicazioni sociali è convenzionalmente considerato ad alto rischio in relazione alla molteplicità delle possibili modalità tecniche di una sua commissione; pertanto, benché nell'ambito associativo non esistano precedenti in materia e lo stesso bilancio sia oggetto di revisione contabile, così come anche il bilancio sociale, si è ritenuto necessario evidenziare che:

- i. è compito del Consiglio Direttivo curare che al Segretario Amministrativo siano assicurate, nei limiti di budget stabiliti, e per il tramite del Direttore Generale:
 - adeguate risorse umane
 - adeguati supporti informatici
 - adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e del bilancio sociale.
- ii. Il Direttore Generale è responsabile della tenuta della corretta contabilità dell'Associazione
- iii. Il Segretario amministrativo si avvale di un consulente esterno per la verifica del bilancio e del bilancio sociale per identificare per tempo e rappresentare eventuali incertezze o carenze di riferimento in merito alla predisposizione della bozza di bilancio e, se del caso, discuterne preventivamente con il Presidente e con l'Organo di Controllo ex art 27 statuto associativo.
- iv. compete all'Organo di Controllo la verifica della regolarità del processo di redazione e approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale e della tempistica nei termini legali o statutari di riferimento.
- v. Sebbene il reato di false comunicazioni sia un reato proprio, in ogni caso vige il principio della corresponsabilità del bilancio, in relazione al quale la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria configurano attribuzione di responsabilità oltre che della funzione amministrativa, anche nei confronti di qualunque altra funzione o di chiunque per i poteri attribuiti possa generare rilevazioni contabili, nonché di chiunque sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio; dal quale consegua un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente al Responsabile amministrativo ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa a presumibili distorsioni informative o omissioni contabili.

Nella redazione della bozza di bilancio particolare enfasi deve inoltre essere posta nell'individuazione dei soggetti interni o esterni all'Associazione Peter Pan che a vario e legittimo titolo detengono *informazioni sensibili* necessarie a una corretta redazione del bilancio (d'esercizio e sociale).

Eventuali irregolarità che dovessero emergere nel processo di redazione dei documenti contabili, devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

3.2 Reati relativi alle operazioni sul capitale ex art 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Fatta eccezione del reato di cui all'art 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve), le altre fattispecie di reato sono per definizione irrealizzabili in ambito associativo, rivestendo la forma giuridica dell'associazione. E comunque, anche la possibilità di illegale ripartizione di utili e riserve è ipotesi di scuola:

- poiché rivestendo la qualifica di Associazione di Volontariato, Peter Pan è soggetta al divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art 3 legge 460/97);
- anche in considerazione del ruolo di monitoraggio esercitabile dai Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo e della posizione di garanzia assunta altresì dal l'Organo di controllo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto associativo.

3.3 Reati inerenti al controllo di legge ex artt. 2625 c.c. (Impedito controllo) e 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La fattispecie ex art 2625 c.c., quale reato proprio degli amministratori che potrebbe teoricamente consumarsi:

- a) nel contesto del processo di revisione del bilancio d'esercizio e sociale
- b) nell'esercizio del diritto di consultazione dei libri sociali ex art. 2422, 2545-bis
- c) nel contesto delle attività di controllo intraprese dall'Organo di Controllo,

è stata considerata a basso rischio in relazione all'ipotesi di "diniego" di fornire la documentazione richiesta, in quanto il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo, avvertiti della circostanza potrebbero mettere in atto ogni misura e diffida ad adempiere.

Quanto alla fattispecie di ostacolo dell'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art.2638 c.c. l'ipotesi di reato proprio degli amministratori appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle eventuali visite ispettive da parte degli organismi/autorità di vigilanza esterni all'Associazione ex art.2545-quaterdecies, qualora durante l'espletamento **i)** dell'attività di *revisione* del bilancio d'esercizio e del bilancio di missione **ii)** dell'attività di *controllo* di altre autorità pubbliche di vigilanza, gli Amministratori diano luogo a pratiche o artifici preordinati ad ostacolare l'espletamento degli interventi conoscitivi sopra descritti.

Anche in questo caso possono valere le considerazioni di cui sopra tali da ricondurre l'ipotesi di rischio reato ad evento di carattere eccezionale.

3.4 Illecita influenza sull'Assemblea (ex art.2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno (reato comune) mediante atti simulati o fraudolenti, determini maggioranze assembleari allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (reato specifico).

Data l'indeterminatezza dei mezzi ed artifici idonei alla perpetrazione della condotta illecita sanzionata ex art. 2636 del c.c. (l'illecita formazione della maggioranza assembleare), la medesima si ritiene possa aver luogo nell'ambito di tutte quelle operazioni dell'Associazione atte ad incidere, in maniera più o meno diretta, sull'esercizio e sull'assegnazione del diritto di voto all'interno del procedimento assembleare. Lo Statuto definisce in maniera estensiva tale da non dare adito a fraintendimenti di sorta: l'ambito decisionale in sede ordinaria e straordinaria, il quorum deliberativo e costitutivo in sede ordinaria e straordinaria, il diritto di intervento dei partecipanti, il diritto di rappresentanza, e le modalità di convocazione. Costituisce responsabilità del Presidente dell'Assemblea vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto.

A presidio dell'area:

- La partecipazione all'assemblea dei soci avviene tramite convocazione formale, con ordine del giorno, data e ora, e garantisce il diritto di intervento e voto a chi è in regola con gli obblighi,
- il Segretario amministrativo mette preventivamente a disposizione degli associati tutta la documentazione idonea alla informata partecipazione all'adunanza (bozze di bilanci, relazioni, ecc)
- l'OdV 231 partecipa a tutte le adunanze dell'assemblea per verificarne la regolarità.

3.5 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (ex artt.2635 e 2635 bis c.c.)

Per i comportamenti da adottare al fine di prevenire la realizzazione delle fattispecie in oggetto, si rimanda allo standard cautelativo previsto alla sezione A § 4.

Sezione C:
art. 24 bis D. Lgs. 231/01
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Premessa

La presente Sezione dedicata ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati è suddivisa nei seguenti paragrafi:

1. **Fattispecie criminose rilevanti;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 24 bis
2. **Aree sensibili;** volto all'identificazione delle aree sensibili
3. **Delitti informatici e Codice della Privacy;** richiama i presidi adottati in conformità alla normativa sulla privacy, estendendone la validità per la prevenzione dei reati informatici
4. **Obblighi di comunicazione all'OdV;** richiama gli obblighi di comunicazione all'OdV.

1. Fattispecie criminose rilevanti

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (e art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.....”

Tale delitto, che è di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei legittimi utenti.

Nella Convenzione del 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, di cui la Legge 48/2008 ne è l'attuazione, si precisa che per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati. La stessa Convenzione chiarisce che per “dato informatico” si intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione.

2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (ex art. 617 quater c.p.)

La fattispecie di reato punisce *chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.*

3. Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (ex art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce *chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.*

4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (e art. 635 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce *chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.*

5. Danneggiamento di informatici o telematici (ex art. 635 quater c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce *chiunque, mediante le condotte di cui all'art 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.*

* * *

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis del D.lgs. 231/01 hanno come fattore comune il danneggiamento informatico: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

* * *

6. Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater 1 c.p.)

E' punito chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

7. Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e di altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (ex art 615 quater c.p.)

La fattispecie punisce *chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri*

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

8. Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (ex art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde o comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

* * *

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis del D.lgs 231/01 hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Gli artt. 615 quater e quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, ter e quater: la detenzione o distruzione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di una intercettazione di informazioni.

9. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (ex art 419 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.”

10. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (ex art. 640 quinquies c.p.)

“La Fattispecie punisce il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs 82/2005 e succ. mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”

2. Aree sensibili

Anche un'associazione come Peter Pan può essere esposta ai reati informatici ex art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, sebbene con un rischio considerato basso, soprattutto in relazione alle seguenti attività:

- a) raccolta, conservazione, accesso o trasferimento di dati sensibili (anagrafiche dei volontari, beneficiari, donatori).
- b) creazione, gestione e diffusione di documenti informatici
- c) accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza
- d) installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

3. Delitti informatici e Codice della Privacy

La compliance alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy (e modificato dal Nuovo Regolamento Europeo EU679/2016 GDPR), sul trattamento di dati personali mediante l'impiego di risorse informatiche rappresenta un valido strumento per impostare gli accorgimenti organizzativi utili alla prevenzione dei reati informatici. La mancanza di adeguate misure di protezione dei sistemi, degli archivi e dei dati potrebbe tradursi, infatti, in accesso non autorizzato, in comunicazione e diffusione improprie, alterazione, perdita temporanea o definitiva di informazioni ecc. e creare i presupposti non solo per la violazione alla disciplina sulla privacy (trattamento illecito dei dati), ma anche di reati informatici.

L'Associazione, pertanto, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice della Privacy, adotta un adeguato sistema di sicurezza basato su:

- regolamentazione dei comportamenti
- formazione obbligatoria
- controllo del personale interno ed esterno,

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ciò premesso, qui di seguito si elencano i ruoli, le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di privacy e le regole di comportamento richiamate dalle Linee Guida del Garante della Privacy del 1° marzo 2007 adottate dall'Associazione Peter Pan per assicurare il corretto utilizzo, nel rapporto di lavoro, delle risorse informatiche.

3.1 Ruoli e responsabilità

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Peter Pan ha nominato il Responsabile del trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/03, il quale, al fine di assicurare la funzionalità e il corretto impiego da parte degli utenti delle risorse informatiche:

- i. individua tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici
- ii. valuta il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni (consulenti, agenti ecc.)
- iii. ne definisce le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa;
- iv. adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
- v. monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di installare *"apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"* (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni *hardware* e *software* mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio:
 - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica
 - la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore
 - la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo

- l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;
- vi. adotta un Regolamento Interno, riportato al successivo paragrafo 3.2, cui si rimanda;
- vii. osserva e garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento;
- viii. aggiorna il Regolamento associativo al verificarsi di eventi tali da pregiudicarne l'efficacia (modifiche legislative e regolamentari, mutamenti della struttura associativa e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività ecc.);
- ix. denuncia eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hackers o di soggetti privi di autorizzazione;
- x. rende consapevoli i lavoratori e i volontari delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici implementati dall'Associazione, attraverso un'attività di formazione riguardante i rischi che incombono sui dati, le misure disponibili per prevenire eventi dannosi, i profili della disciplina sulla privacy più rilevanti in rapporto alle relative attività, le responsabilità che ne derivano.

In attuazione dell'art 37 del GDPR ha nominato il DPO (Data Protection Officer), o Responsabile della Protezione dei Dati, il quale ha la responsabilità di garantire la conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il DPO agisce come punto di contatto tra l'organizzazione, gli interessati e l'autorità di controllo, fornendo consulenza e monitorando le attività di trattamento dei dati personali. In particolare ha le seguenti responsabilità:

- verifica che l'organizzazione rispetti il GDPR e altre normative pertinenti, compresi codici di condotta e meccanismi di certificazione; in particolare monitora l'attuazione delle politiche interne sulla protezione dei dati e la conformità alle norme.
- Assicura che le DPIA (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) siano effettuate correttamente e che vengano adottate misure adeguate per mitigare i rischi per la privacy
- Funge da punto di contatto per l'autorità di controllo in materia di protezione dei dati, comunicando con essa e rispondendo alle sue richieste.
- fornisce consulenza al titolare del trattamento e ai dipendenti sulle questioni relative alla protezione dei dati, compresi gli obblighi legali e le misure di sicurezza da adottare
- organizza e coordina attività di formazione per il personale sull'utilizzo corretto dei dati personali.
- Supporta l'organizzazione nella gestione delle violazioni dei dati, fornendo consulenza e assistenza.
- Contribuisce alla tenuta del registro delle attività di trattamento.

3.2 *Regolamento interno sull'utilizzo delle risorse informatiche*

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle risorse informatiche dell'Associazione Peter Pan ODV al fine di:

- garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi informatici;
- assicurare il corretto utilizzo degli strumenti digitali;
- tutelare i dati personali trattati dall'Associazione;
- prevenire comportamenti illeciti o non autorizzati.

Gli strumenti informatici sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

Ogni destinatario (dipendenti, collaboratori, volontari, ecc) nell'utilizzo delle risorse informatiche è tenuto a rispettare le norme contenute nel codice etico, in particolare ad utilizzare gli strumenti con diligenza e responsabilità, rispettare le misure di sicurezza informatica e garantire la riservatezza delle informazioni trattate.

3.2.1 Posta elettronica

La posta elettronica istituzionale è uno strumento di lavoro. Il servizio di posta elettronica è disponibile per ogni dipendente in forma centralizzata e protetta.

Conformemente alle Linee Guida sopra richiamate l'Associazione adotta le seguenti misure:

- a. ogni dipendente è dotato di casella di posta elettronica con dominio dell'associazione;
- b. messa a disposizione di ciascun lavoratore di apposite funzionalità di sistema che consentono di inviare automaticamente in caso di assenze programmate messaggi di risposta che contengano le coordinate di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto presso l'Associazione;
- c. consentire che, qualora si debba conoscere i contenuti dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per necessità lavorative, l'interessato sia messo in grado di delegare un collega a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare quelli significativi per l'attività lavorativa;
- d. inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente.

In relazione all'impiego della posta elettronica, ciascun lavoratore:

- non può destinare le caselle di posta elettronica dell'Associazione ad un uso privato o per diffondere o archiviare annunci pubblicitari, promozionali e/o programmi pericolosi non inerenti all'attività lavorativa (inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, virus, spam, codici personali e materiale politico o similare);
- inviare contenuti offensivi o illeciti;
- trasmettere dati sensibili senza adeguate misure di sicurezza;
- evita la divulgazione degli indirizzi destinati alla ricezione di comunicazioni ufficiali;
- deve cercare di proteggere il proprio computer da virus e altri inconvenienti, evitando di aprire file allegati alle mail, se non attesi, anche se il mittente è conosciuto.

3.2.2 Internet e relativi servizi

L'utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l'utilizzatore nell'esercizio delle proprie mansioni e non per questioni personali.

L'uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell'ambito della normale attività associativa, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell'immagine di Peter Pan.

Conformemente alle Linee Guida, l'Associazione Peter Pan adotta le seguenti misure:

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;

- configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di *black list*) e/o il *download* di *file* o *software* aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
- eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

In relazione all'impiego di internet, ogni utente:

- i. deve evitare lo scaricamento (upload e/o download) di file e/o programmi software, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente lavorativi e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione da parte del Direttore Generale;
- ii. non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti online e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dal diretto superiore e con il rispetto delle normali procedure degli acquisti;
- iii. non può partecipare a forum non associativi, né utilizzare chat-line, bacheche elettroniche anche utilizzando pseudonimi e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non strettamente inerenti all'attività associativa;
- iv. non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranei all'attività per tempi eccessivamente prolungati e comunque durante l'orario di servizio;
- v. non può manomettere o creare nuovi collegamenti (internet);
- vi. deve evitare di condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una "porta aperta" a virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a insaputa dell'utente;
- vii. non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre la sicurezza del sito, mediante la presenza del prefisso "<https://>" nell'indirizzo web e dell'icona "lucchetto chiuso" nella barra degli strumenti;
- viii. non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale.

3.2.3 Uso del Personal Computer

L'utente è responsabile delle macchine ad esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l'efficienza, la regolarità di funzionamento e la pulizia. Ogni pc, in qualunque configurazione, viene consegnato all'utente dotato di tutto ciò che necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software. Infatti, tutti i computer dell'Associazione sono protetti mediante:

- a. un *software antivirus* che:
 - protegge in tempo reale e quotidianamente il computer e i dati letti/scritti
 - verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da virus
 - aggiorna automaticamente il dizionario dei virus ad ogni collegamento alla Intranet di Peter Pan
 - gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei computer
 - distribuisce gli aggiornamenti mediante i server di sede
 - è attivo per qualsiasi file che entra sul computer
- b. una o più *password* di accesso, così come previsto dalle misure minime di sicurezza regolate dal Codice della Privacy. Le password assegnate:

- devono essere composte da almeno X caratteri alfanumerici, oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito
 - non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e devono essere periodicamente modificate. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al suo diretto superiore gerarchico la password adottata e modificata in busta chiusa, firmata e datata di suo pugno. Questi, in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà il diritto di accedere al computer del dipendente ed ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, utilizzando la password comunicata
 - sono personali e non devono essere divulgate a terzi e all'esterno dell'Associazione
 - devono essere custodite dall'assegnatario con la massima diligenza
- c. dispositivi di filtraggio (firewall): si tratta di dispositivi hardware o software, che filtrano tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole che innalzano il livello di sicurezza della rete e permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.

Con riferimento all'uso di pc, al lavoratore è vietato:

- modificare la struttura del disco fisso predisposta da assistenza I.T.;
- manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc.) della macchina;
- far utilizzare i pc o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti dell'Associazione o da questa specificatamente autorizzati;
- utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
- divulgare dati, schede o software dell'Associazione senza l'autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password di un altro utente;
- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Ciascun utente è tenuto a segnalare al Responsabile dei Sistemi Informativi ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Ciascun utente è tenuto a segnalare al DPO ogni violazione del GDPR o del codice Privacy.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi (consulente esterno) e il DPO segnalano tempestivamente all'OdV:

- qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informativi, rilevata durante la propria attività di manutenzione e/o controllo della rete informatica. Quest'ultima, infatti è periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione e back – up finalizzate alla rimozione di ogni file o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza o non inerenti all'attività lavorativa sia sui pc dei lavoratori, sia sulla rete aziendale;

- qualsiasi violazione del GRDP o codice Privacy che potrebbe avere ripercussioni ai sensi del D.lgs 231/01;
- ogni attivazione della procedura di data breach.

Sezione D:
Art. 25 bis 1 del Decreto 231/01

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Fattispecie criminose rilevanti

Data la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore, e della natura dei servizi offerti dall'Associazione Peter Pan, consistente principalmente nel dare assistenza logistica alle famiglie dei bambini oncologici, il corpo dei reati di delitti contro l'industria e il commercio appare totalmente irrealizzabile. Tuttavia, unicamente come ipotesi di scuola, la fattispecie di reato di seguito descritta:

❖ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (ex Art. 516 c.p.)

La fattispecie punisce “*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine*”.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica “economica”, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità.

Il bene-interesse giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi, nella salvaguardia dell'ordine economico, della buona fede, della lealtà e della correttezza nelle contrattazioni commerciali. Diverse sono le accezioni del concetto di genuinità. Alcune si fondano su un dato formale, intendendo la genuinità come conformità del prodotto ai requisiti legali della normativa di settore; altre, applicabili solo in via residuale, si fondano sulle caratteristiche sostanziali del bene che, per essere genuino, non deve aver subito alterazioni della sua composizione biochimica o, pur avendo subito modifiche nutrizionali, deve aver mantenuto inalterata la propria essenza: in ultima analisi ciò che conta è che la sostanza presenti una composizione perfettamente corrispondente a quella consueta in natura, ovvero non modificata a opera dell'uomo.

Sul lato della condotta, il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento, non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece la semplice “messa in commercio”¹¹. Se poi la vendita si realizza, sarà realizzata frode in commercio e la pena sarà quella più grave prevista per tale delitto.

L'elemento psicologico del reato previsto e punito è il dolo generico che si esplica nella consapevolezza di fare commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

2. Aree sensibili e presidi

Il reato potrebbe configurarsi in Peter Pan unicamente nell'attività dell'equipe Mani Felici di preparazione e vendita delle bomboniere, utilizzando confetti la cui qualità o genuinità è stata compromessa, per esempio, dalla cattiva conservazione o dal superamento della data di scadenza.

Si premette che la reputazione, lo spirito solidaristico e l'affidabilità di Peter Pan giocano un ruolo essenziale nella prevenzione di qualunque comportamento doloso nello svolgimento di tale attività. In

¹¹ Purché vi sia la consapevolezza della non genuinità della cosa e della volontà di presentarla come genuina

tale contesto può pacificamente assumersi che il danno d'immagine recato dal reato di frode in commercio produrrebbe un danno maggiore di qualunque vantaggio economico pro tempore conseguito.

Ciò premesso, la Responsabile Raccolta fondi e comunicazione, verifica che:

- il fornitore di prodotti alimentari (confetti) sia accreditato nella lista fornitori dell'Associazione
- che i prodotti acquistati per il successivo confezionamento siano genuini e rispondano a standard qualitativi elevati
- gli stessi siano conservati secondo corrette modalità
- che in fase di confezionamento gli stessi non siano alterati durante la manipolazione e che siano attuate le dovute cautele per il rispetto igienico sanitario (utilizzo di guanti, ecc)
- che la messa in commercio non vada oltre il tempo di scadenza dei prodotti alimentari contenuti
- La stessa responsabile assicura la tracciabilità dei controlli.

Eventuali anomalie devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, per le verifiche di merito.

Sezione E:
art. 25 quinquies D. Lgs 231/01

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Premessa

Funzione della presente Sezione è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati contro la personalità individuale di cui all'articolo 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.) ed è suddivisa nelle seguenti parti:

1. **Fattispecie criminoso rilevanti e contesto di riferimento;** contiene la descrizione delle fattispecie criminoso rilevanti richiamate dall'art. 25 *quinquies* del Decreto che potrebbero configurarsi nella realtà aziendale
2. **Aree sensibili;** volto all'identificazione delle aree sensibili
3. **Presidi interni;** descrive le responsabilità interne e i presidi adottati per la prevenzione dei reati.

1. Fattispecie criminoso rilevanti e contesto di riferimento

Con la Legge 11 agosto 2003 n. 228 (art. 5), rubricata “*Misure contro la tratta di persone*” è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*quinquies*¹² che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative all'ente nelle ipotesi in cui siano commessi delitti contro la personalità individuale, quali, tra gli altri, la riduzione o il mantenimento in schiavitù, la pornografia minorile e la detenzione di materiale pornografico.

Si descrivono di seguito le fattispecie ipotizzabili in ambito associativo, tralasciando quelle che in fase di risk assessment sono apparse irrealistiche.

❖ **Prostituzione minorile (ex art. 600-bis c.p.)**

“È punito con chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

¹² L'originaria disposizione contenuta nell'art. 25-*quinquies* è stata, successivamente, integrata dall'art. 10 della Legge del 6 febbraio 2006 n. 38, rubricata “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, che ha incluso, tra i reati che originano responsabilità in capo all'ente, le ipotesi in cui gli illeciti di delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* codice penale), siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. “pedopornografia virtuale”, ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-*quater*.1, codice penale). La citata legge n. 38/2006 ha, altresì, modificato le disposizioni di cui agli articoli 600 *bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico. Infine, con la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 – di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale – sono state apportate alcune modifiche al codice penale che, pertanto, hanno avuto riflessi anche sull'ambito di operatività dell'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001. In particolare, è stato modificato l'art. 600-*bis*, rubricato “*prostituzione minorile*”, e l'art. 600-*ter*, rubricato “*pornografia minorile*”, reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti in quanto previsti dall'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001, rubricato “*Delitti contro la personalità individuale*”.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione”

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” (trattasi, pertanto, di reato comune) recluti, induca, favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, o altrimenti ne tragga profitto, ovvero compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità. In particolare, integra la fattispecie di cui al primo comma qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo del minore, inducendolo a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità ed è, inoltre, indifferente che il beneficiario della prestazione sia un soggetto terzo ovvero lo stesso autore del

reato. Invece, la fattispecie di cui al secondo comma riguarda solo la condotta di chi ponga in essere rapporti sessuali retribuiti con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di prostituzione minorile è sufficiente il dolo generico e quindi la rappresentazione e la volontà di realizzare la condotta vietata dalla suddetta disposizione.

❖ **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**

“ È punito chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

È punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

È punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.”

La norma precisa che per “pornografia minorile” si intende “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” (trattasi, pertanto, di reato comune) il quale, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico, ovvero recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche o da queste ne tragga profitto o commerci il suddetto materiale. Il terzo e il quarto comma, invece, puniscono, la divulgazione e la cessione del materiale pedopornografico e, inoltre, viene previsto un aggravamento della pena allorché il materiale sia di ingente quantità (quinto comma). La norma, infine, punisce chiunque assista ad esibizioni pornografiche in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di pornografia minorile è sufficiente il dolo generico e quindi la rappresentazione e la volontà di realizzare la condotta vietata dalla suddetta disposizione.

❖ **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

“E’ punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

❖ **Pornografia virtuale (ex art. 600-quater 1 c.p.)**

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

La fattispecie criminosa si verifica quando il materiale pornografico di cui ai reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

❖ **Adescamento di minorenni (art 609 undecies c.p.)**

“ E’ punito chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.....”.

La caratteristica principale di questa fattispecie è che si tratta di un reato a consumazione anticipata. Il legislatore non punisce l'abuso in sé (già sanzionato da altri articoli), ma il comportamento prodromico, ovvero il tentativo di instaurare un legame con il minore finalizzato al compimento di successivi reati sessuali. La tutela penale interviene prima che l'offesa al bene giuridico (l'integrità del minore) sia effettivamente realizzata. Si tratta di reato a dolo specifico, cioè sussiste solo se l'adescamento è compiuto con lo scopo specifico di commettere i reati menzionati nella norma (tra cui prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale).

Ai fini della realizzazione della fattispecie si intende per "Adescamento" (Grooming) l'atto di "carpire la fiducia", che avviene attraverso:

- Artifici e lusinghe: Inganni, manipolazioni affettive o regali.
- Minacce: Forme di pressione coercitiva.

L'obiettivo è superare le barriere difensive del minore per portarlo in una condizione di vulnerabilità.

❖ **Corruzione di minorenni (art 609 quinquies c.p.)**

“E’ punito chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali....”

A differenza della violenza sessuale (dove l'offesa è l'integrità fisica o la libertà di autodeterminazione), qui il legislatore protegge lo sviluppo armonico della personalità del minore. Si tratta di reato a dolo specifico, e il bene giuridico tutelato è la libertà e integrità sessuale del minore; l'obiettivo è impedire che il bambino sia esposto a manifestazioni di sessualità adulta che non è ancora in grado di elaborare correttamente.

La norma distingue e punisce due condotte principali:

- **Compiere atti sessuali in presenza del minore:** Non è necessario un contatto fisico con la vittima. Il reato si configura per il solo fatto che il minore sia spettatore.
- **Mostrare materiale pornografico:** Introdotto per contrastare l'uso di supporti visivi (video, foto) come strumento di "preparazione" del minore.

* * *

In relazione alla presenza di minori nelle strutture messe a disposizione, l'Associazione è intrinsecamente esposta al rischio della realizzazione delle indicate fattispecie di reato, sebbene gli alti valori etici cui si ispira la stessa nell'assistenza alle famiglie e i riconoscimenti ottenuti nel tempo allontanino l'ombra del rischio in oggetto. Tanto più che eventuali episodi che dovessero realizzarsi, non possono far altro che causare un rilevante danno di immagine all'Associazione stessa, piuttosto che un vantaggio in suo favore.

❖ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.)**

“E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Il reato in oggetto risulta irrealizzabile nell'ambito di Peter Pan.

2. Aree sensibili

All'esito della mappatura delle aree a rischio svolta ai sensi dell'art 6, comma 1, lett a) del decreto 231/01, sono state identificate le seguenti aree a rischio:

- 1) gestione volontari e rapporti con minori

3. Presidi

3.1 Gestione volontari e rapporti con minori

Allo scopo di eliminare del tutto ogni alea l'Associazione, nella gestione dei volontari per il supporto alla prestazione dei servizi assistenziali alle famiglie ospitate, adotta i presidi che seguono:

- i. l'Ufficio Volontariato e Formazione, che risponde al DG, è responsabile del processo di reclutamento di tutti i volontari, compresi quelli che hanno rapporti con i minori
- ii. I volontari selezionati sono soggetti ad un lungo periodo di formazione, che prevede, tra gli altri argomenti, anche il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela dei minori
- iii. I candidati al servizio di volontariato sono sottoposti ad un colloquio preventivo alla presenza del responsabile ufficio volontariato, che valuta il percorso formativo
- iv. L'Associazione Peter Pan ha predisposto e adottato il regolamento dei Volontari, che enuncia una serie di principi etici cui gli stessi devono attenersi nella prestazione del servizio
- v. Tutti i soggetti che entrano in contatto con i minori devono attenersi specificamente ai principi enunciati al par. 7 del Codice Etico 231 allegato al presente Modello (“Codice di comportamento nei confronti dei minori”), cui si rimanda.
- vi. Nelle attività di assistenza alle famiglie i volontari prestano il loro servizio sempre in presenza di uno dei genitori oppure, ove possibile, di un altro volontario.
- vii. E' fatto divieto a tutto il personale dipendente e ai volontari di detenere materiale pornografico in formato cartaceo o negli archivi informatici dell'Associazione.

- viii. Allo scopo di impedire lo scarico di materiale pornografico, l'Associazione adotta restrizioni nell'uso di internet (confronta sezione delitti informatici).
- ix. Eventuali situazioni a rischio rilevate devono tempestivamente essere comunicate all'Organismo di vigilanza.

Sezione F:
Art. 25 septies del Decreto 231/01

**REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO**

Premessa

La Sezione attinente ai reati di *omicidio colposo* e di *lesioni personali gravi o gravissime* commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d'ora in poi TUS)¹³ intende dare attuazione al dettato normativo dell'art. 30 del TUS.

Tali precetti, la cui sostanziale applicazione configura i requisiti dell'esimente della responsabilità amministrativa d'impresa ex D. Lgs 231/01, non aggiungono ulteriori contenuti alle misure di prevenzione vera e propria dettate dal TUS, ma le rafforzano.

La presente Sezione è quindi integrativa del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato dall'Associazione. Essa, salvo diversa specifica, attiene ai luoghi di lavoro così come definiti all'art. 62 ed è così articolata:

Paragrafo	Descrizione
1	Fattispecie criminose; richiama l'art. 25 septies del Decreto 231, le fattispecie criminose e ne descrive la natura
2	Gestione della prevenzione: misure generali di tutela e obblighi rilevanti; richiama 1) le responsabilità dei diversi soggetti rilevanti individuati dal TUS 2) gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e degli installatori 3) gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
3	Valutazione dei rischi e Servizio di Prevenzione e Protezione; mette in correlazione le prescrizioni generali del TUS inerenti: 1) al DVR in atto e agli obblighi del suo aggiornamento 2) al Servizio di Prevenzione e Protezione 3) alla formazione, informazione e addestramento 4) alla sorveglianza sanitaria 5) alla gestione delle emergenze 6) alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori 7) alla documentazione tecnico-amministrativa, statistiche infortuni e malattie professionali
4	Disposizioni in materia di attrezzature e DPI, rischi generali e rischi specifici; richiama gli obblighi in materia di attrezzature e DPI, rischi generali e rischi specifici di cui al: - Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi - Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali - Titolo VIII - Agenti fisici - Titolo IX - Sostanze pericolose - Titolo X - Esposizione ad agenti biologici - Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive del TUS, configurabili nella realtà aziendale e le relative misure di prevenzione e protezione richieste dalla norma
5	Perimetro dei luoghi di lavoro ex art. 62; richiama e chiarisce il concetto di perimetro dei luoghi di lavoro e le responsabilità connesse alle attività a rischio che si svolgono negli stessi

¹³ Per "norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

6	Cantieri ; richiama le responsabilità e descrive le misure di prevenzione adottate in caso di cantieri
7	Verifiche dell'Organismo di Vigilanza e collegamento con RSPP ; descrive i doveri dell'OdV e i sistemi di comunicazione e coordinamento con i soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.

1. Fattispecie criminose

Le fattispecie criminose sono individuate dall'art. 25 septies del decreto 231: *“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”*.

Le richiamate norme così recitano:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Si tratta di reati di natura *colposa* e non solo *dolosa*¹⁴.

In merito alla discussa contraddizione tra “reato commesso *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*” quale condizione per la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01 e la natura *colposa* di questi reati, la dottrina e successivamente la giurisprudenza hanno sostenuto che il vantaggio dell'ente nei reati colposi va ricercato non nell'evento del reato, bensì nella condotta dell'Ente, individuando nel deficit organizzativo “desumibile” dagli incidenti e sino a prova contraria la causa degli stessi e nel presunto vantaggio economico derivatone (“desumibile” risparmio nella prevenzione) il presupposto della punibilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01¹⁵.

2. Gestione della prevenzione: misure generali di tutela e obblighi rilevanti

Preso atto che il datore di lavoro ha adempiuto ai doveri non delegabili dettati dall'art. 17 del TUS, cioè:

- 1) ha elaborato, con il supporto dell'RSPP e del medico competente all'uopo designati, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro aziendale,

¹⁴ Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

¹⁵ Tesi probatoria contraddetta dalla Cassazione Sez. IV n. 27735 del 16 luglio 2010 la quale ha affermato che “il d.lgs. 231/01 non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. colpa dell'organizzazione dell'ente”.

le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti, attenendosi ai precetti di cui all'art. 15 tra cui: la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, il rispetto dei principi ergonomici, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno, la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio, l'utilizzo limitato degli agenti nocivi, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, il controllo sanitario dei lavoratori, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione, l'informazione, la formazione e l'addestramento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, le misure di emergenza, l'uso di segnaletica, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti,

- 2) ha designato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP d'ora in poi),

di seguito si richiamano gli obblighi e le responsabilità personali contenuti nel Capo III del TUS dall'art. 15 all'art. 27 e a margine si stabiliscono i doveri integrativi dettati dall'art. 30 comma 1 e 3, atteso che le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4, salvo le eccezioni segnalate, configurano standard generali relativi a tutte le Sezioni del presente Modello conformemente al dettato del decreto 231/01.

2.1 Gestione della prevenzione. Responsabilità del datore di lavoro, dell'RSPP, del preposto, dei lavoratori, del medico competente e del RLS

Datore di lavoro
Doveri ex artt. 17 e 18 in materia di prevenzione
A norma dell'art.17, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) Tra gli altri doveri delegabili il datore di lavoro deve: 1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e per il supporto alla valutazione dei rischi 2. designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza; 3. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e alla sicurezza; 4. fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente; 5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 6. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione; 7. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria; 8. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa 9. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 10. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 11. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato; 12. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le misure previste dall'art. 43 relativamente alla gestione delle emergenze

13. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto munire i lavoratori della tessera di riconoscimento 14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità 15. convocare le riunioni periodiche di cui all'art.35
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a) ad h) degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs 231/01 Al datore di lavoro compete altresì l'obbligo di adottare misure e provvedimenti al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici inerenti 1) al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 2) Al datore di lavoro, al medico competente e al RSPP compete altresì congiuntamente e/o autonomamente un'attività ricorrente e sistematica della valutazione dei rischi e dei presidi, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori¹⁶.
Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna ai sensi del D. Lgs .231/01 Ai Dirigenti, all'RSPP, al medico competente, ai preposti, ai lavoratori, al RLS compete, per quanto inerente ai loro doveri e per quanto a conoscenza e scienza, segnalare al datore di lavoro eventuali carenze organizzative del SPP o in generale eventuali carenze organizzative in tema di prevenzione di incidenti, protezione, soccorso, evacuazione ecc. tali da esporre i lavoratori a rischi di incidenti ovvero a rischi relativi al contesto ambientale e alle modalità di lavoro e alla sua organizzazione, ovvero tali da pregiudicare la loro salute. Al datore di lavoro, compete la responsabilità di valutare le informazioni ricevute e, se del caso, adottare i dovuti provvedimenti. Al datore di lavoro compete altresì l'obbligo di predisporre adeguate modalità e strumenti affinché tali doveri di segnalazione siano portati a conoscenza di tutti i lavoratori e predisporre adeguati strumenti e modi di comunicazione (al datore di lavoro medesimo, al dirigente ovvero al medico competente e all' RSPP), che siano di immediata, diretta e semplice applicazione.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Doveri ex artt. 28, 29, 31, 32, 33 e segg. in materia di prevenzione
Il RSPP designato dal datore di lavoro è responsabile insieme al medico competente; 1. supporto alla valutazione dei rischi e all'aggiornamento del DVR 2. della predisposizione del SPP (sistema di prevenzione e protezione), della verifica costante del suo funzionamento e del suo periodico aggiornamento in relazione a segnalazioni, incidenti, mutamenti dei processi produttivi, logistici e organizzativi 3. della predisposizione e coordinamento delle misure di emergenza, primo soccorso e prevenzione incendi Nello specifico è responsabile: ▪ della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati; ▪ dell'attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale, delle verifiche sul rispetto degli obblighi a carico dei lavoratori inerenti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite, all'utilizzo corretto di attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, alla segnalazione immediata di deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di pericolo, il divieto di rimozione o alterazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. L'RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità: a) proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell'art. 36 e 37 del TUS b) organizzare la riunione annuale prevista dall'art. 35 del TUS c) verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei DPI d) informare il datore di lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all'attività aziendale e proporre le integrazioni ritenute necessarie o opportune e) supportare il datore di lavoro e/o il suo delegato nell'adempimento dei suoi obblighi di cui all'art. 18 f) supportare il datore di lavoro nel perseguire gli obiettivi di cui all'art. 15 g) formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali.
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a) ad h) degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs 231/01 A integrazione delle disposizioni di legge di cui sopra, l'RSPP verifica il rispetto degli standard tecnico-strutturali degli impianti e l'eventuale presenza di rischi da agenti chimici e biologici.
Adempimento ex art. 30 comma 3 Gli adempimenti corrispondono a quelli propri della funzione ai sensi del TUS.

¹⁶ A norma dell'art. 50 il rappresentante dei lavoratori è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, promuove l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e fa proposte in merito all'attività di prevenzione, sebbene non sia soggetto ad alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dell'art 50, trattandosi di "attribuzioni" e non di obblighi.

Preposto
<i>Doveri ex art. 19 in materia di prevenzione</i>
A norma di legge è considerato preposto chiunque assuma nelle circostanze una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza e al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli: a) sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso d'inosservanza, informa i superiori diretti; b) verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico; c) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; d) fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli inadempimenti ai diretti superiori; e) in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività; f) segnala tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute
<i>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a) ad h) degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs 231/01</i>
Segnalare tempestivamente ai diretti superiori le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute. In particolare, in caso di appalto d'opera o forniture, contribuisce alla corretta applicazione della normativa in materia di Documento unico di valutazione dei rischi relativamente alla sua area di competenza.
<i>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna</i>
Nessuno obbligo aggiuntivo a quelli richiesti ai sensi del TUS

Lavoratori
<i>Doveri ex art. 20 in materia di prevenzione</i>
Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 TUS). In particolare i lavoratori hanno il dovere di: a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dall'Associazione. I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 59 del TUS
<i>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a) ad h) degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs 231/01</i>
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti
<i>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna</i>
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

Medico competente
Doveri ex art. 25 in materia di prevenzione
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Egli ha l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l'esauriente sottoposizione a questi dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria¹⁷. Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende: a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (solitamente una volta all'anno). Il medico competente è soggetto alle sanzioni di cui all'art 58 (e all'art 220 in violazione degli obblighi di cui al titolo VIII in materia di agenti fisici, all'art 264 in violazione degli obblighi di cui al titolo IX in materia di per esposizione a sostanze pericolose, oltre che all'art 284 in violazione degli obblighi di cui al titolo X in materia di esposizione ad agenti biologici)
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a) ad h) degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs 231/01
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti
Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Attribuzioni ex art 50
In conformità alle disposizioni del TUS, il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni ed è consultato preventivamente e tempestivamente: - in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità; - sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico competente; - sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro; - in merito all'organizzazione dell'attività di formazione; - in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanza osservazioni e pareri. Tra le sue attribuzioni: - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS; - avverte il RSPP sui rischi individuati nel corso della sua attività. E' informato sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Qualora il Responsabile ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a) ad h) degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs 231/01
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti
Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

2.2 Gestione della prevenzione: obblighi dei progettisti dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

¹⁷ Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2013 n. 1856

Di seguito sono richiamati gli obblighi e i precetti di cui agli artt. 22, 23, 24 del TUS e i correlati obblighi ex art. 30.

Progettisti obblighi ex 22 TUS	Obblighi giuridici dell'Associazione ex art. 30
Tali soggetti sono obbligati a rispettare i principi generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavori in sede di: • scelte progettuali e tecniche, scelte di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione • fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti • installazione e montaggio di dispositivi, impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici. Pertanto costituisce dovere primario degli addetti ai lavori segnalare ogni possibile malfunzionamento o altra fonte di rischio inerente.	La scelta del materiale è delegata al responsabile ufficio tecnico, che ne verifica la liceità del commercio in ambito UE, previo parere favorevole del RSPP il quale verifica periodicamente lo stato di funzionamento e manutenzione e l'eventuale scadenza temporale. Per quanto riguarda l'installazione, compete al richiedente l'installazione, valutare sentito l'RSPP, se si tratti di consegna di fornitura o di messa in opera; in ogni caso costituisce responsabilità dell'RSPP verificare l'adeguatezza, ove pertinente, del DUVRI. Il preposto verifica, comunque, che gli installatori si attengano alle procedure di montaggio/installazione dettate dalla casa costruttrice dell'impianto. Per gli impianti soggetti a collaudo, questi dovrà attestare il rispetto delle norme e delle istruzioni in fase di montaggio.
Fabbricanti e fornitori obblighi ex 23 TUS	
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.	
Installatori obblighi ex 24 TUS	
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.	
Tutti i soggetti richiamati sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 57 TUS	

2.3 Gestione della prevenzione: art. 26 - obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e art. 27- sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ¹⁸

Obblighi ex art. 26 TUS	Obblighi giuridici dell'Associazione ex art. 30
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito dei luoghi di lavoro dell'Associazione compete al datore di lavoro: 1. verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, attraverso l'acquisizione del <i>certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice</i> (o lavoratori autonomi) 2. fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 3. valutare che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, se del	I contenuti minimi del DUVRI sono: 1. la identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (ditte o lavoratori autonomi) 2. la identificazione e la descrizione dell'area interessata dai lavori, con eventuali allegati grafici 3. la individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, quali il referente interno, l'RSPP, il medico competente e il direttore dei lavori 4. le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione e alle lavorazioni 5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive, i DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

¹⁸ Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 163/2006, deve essere considerata in via generale principale la prestazione che supera il 50% del prezzo complessivo dell'appalto, ma è necessario applicare un criterio *qualitativo* (in relazione ai rischi) quando una delle prestazioni, anche se di valore economico elevato, deve essere considerata accessoria rispetto all'altra.

caso, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture; 4. promuovere la cooperazione e il coordinamento nei luoghi di lavoro elaborando un <i>unico documento di valutazione dei rischi</i> (DUVRI) portato a conoscenza dei dipendenti che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella del soggetto affidatario. Il DUVRI elaborato dal committente ha come finalità quella di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati a operare i lavoratori delle ditte appaltanti per l'individuazione dei rischi e dei pericoli che possono derivare da interferenze tra le operazioni quotidiane di lavoro svolte dai lavoratori del committente e/o da altre ditte presenti occasionalmente e quelle svolte dall'appaltatore negli ambienti di lavoro del committente	6. le misure di coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi 7. l'organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze 8. l'orario in cui viene svolto il lavoro, la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, ove richiesto, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori. La norma configura sostanzialmente obblighi giuridici del datore di lavoro in quanto committente; pertanto vi è sostanziale identità di contenuti. In particolare, in base all'art. 26, l'obbligo di verifica è demandato al RSPP che è altresì obbligato a tutti gli altri adempimenti e alla conservazione della relativa documentazione.
--	---

Obblighi ex art. 27- Sistema di qualificazione delle imprese o lavoratori autonomi	Obblighi giuridici dell'Associazione ex art. 30
La Commissione consultiva permanente individua i criteri finalizzati alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ai fini della sicurezza sul lavoro. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione dettate dal d. lgs. 163/2006.	La norma configura obblighi a carico delle imprese per ottenere la qualificazione per la partecipazione a gare o finanziamenti pubblici. L'ufficio gare verifica il rispetto dei requisiti richiesti e il loro mantenimento nel corso del lavoro/servizio prestato.

2.4 Gestione della prevenzione: qualificazione dei volontari nell'ambito del TUS e tutela

Nel caso specifico dell'Associazione Peter Pan, in qualità di organizzazione di volontariato, le disposizioni legislative nei confronti dei volontari sono determinate attraverso il comma 12-bis dell'articolo 3 che rimanda all'articolo 21 del D. Lgs 81/2008, di seguito riportati integralmente.

- ❖ **Comma 12-bis dell'articolo 3 TUS** :*“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”*
- ❖ **Art. 21 TUS. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi**

“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

Dalla combinata lettura dei due articoli, appare evidente come, nei confronti di tutte le attività svolte dai volontari, sia necessario predisporre misure idonee a garantire almeno:

- ✓ l'utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente;
- ✓ l'eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente;
- ✓ l'esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite;
- ✓ la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l'attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria);
- ✓ la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

Premesso che, per effetto della possibilità di concordare con il volontario le modalità di attuazione delle misure di tutela, le suddette attività non sono necessariamente integralmente a carico della Organizzazione di volontariato, Peter Pan ha attentamente analizzato e valutato le attività svolte, e ha deciso ,seppur senza particolari formalità e/o adempimenti di natura burocratica, di predisporre un accordo con il volontario che chiarisca quali misure di tutela debbano essere adottate e quali siano le relative modalità di attuazione anche dal punto di vista economico.

3. Valutazione del rischio e sistema di prevenzione e protezione

Nel presente paragrafo sono descritti la valutazione dei rischi e gli elementi principali del Sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori adottato dall'Associazione Peter Pan che, insieme ai ruoli e alle responsabilità descritti nel paragrafo precedente, configurano lo strumento di attuazione delle misure generali finalizzate a prevenire o a limitare gli effetti degli incidenti sul lavoro.

3.1 Valutazione dei rischi e DVR

In conformità a quanto prescritto agli artt. 28 e 29, il datore di lavoro, con il supporto del medico competente e dell'RSPP, ha effettuato la valutazione dei rischi e predisposto il DVR.

3.2 Servizio di prevenzione e protezione ex artt. 31 e segg.

Prescrizioni generali TUS	Prescrizioni e responsabilità ex art. 30
Servizio di prevenzione e protezione: ai sensi dell'art. 33 il servizio deve essere organizzato in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi e deve essere affidato all'RSPP, il quale verifica che gli addetti abbiano i necessari requisiti professionali.	Il compito di verificare i requisiti organizzativi di cui al comma 1 lettera a), compete al datore di lavoro; le prescrizioni di cui alle lettere seguenti configurano adempimenti già richiesti nel TUS, per cui non aggiungono ulteriori obblighi giuridici. Il comma 2 rafforza i doveri del RSPP in termini di documentazione dell'avvenuta effettuazione di quanto sopra. Il comma 3 configura obblighi rafforzati di competenza dell'RSPP e del medico competente. In relazione a tali obblighi, nel § 2 sono stati stabiliti gli obblighi da parte delle diverse figure di riferire in merito a eventuali carenze. L'RSPP riferisce periodicamente anche all'OdV sulle segnalazioni ricevute e sui miglioramenti necessari.
Formazione, informazione e addestramento: deve riguardare quanto stabilito agli artt. 36 e 37 e rispettare i termini di durata convenuti nelle sedi deputate. L'RSPP deve seguire un percorso formativo specifico in relazione ai rischi del contesto aziendale.	Tutta la documentazione inerente deve essere conservata a cura dell'RSPP e /o della Funzione R.U. che cura anche la tenuta del libretto formativo di cui all'art.37 comma 14.
Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza di cui all'art.41 deve essere attuata dal medico competente avente i requisiti di cui all'art. 38.	Il medico competente conserva tutta la documentazione inerente ai suoi doveri e quale obbligo rafforzato, invia periodicamente al datore di lavoro e all'OdV una sintesi dell'attività svolta. Eventuali criticità riscontrate sia sullo stato di salute delle persone che su gravi rischi per la loro salute o incolumità di cui venga a conoscenza devono essere comunicate senza indugio al datore di lavoro e all'RSPP. Lo stesso deve fornire attestazione della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ex d.lgs 229/99
Gestione delle emergenze: a integrazione del SPP predisposto ai sensi dell'art.31 devono essere predisposte le misure generali di cui all'art. 43 nonché specifiche misure di primo soccorso (art.45) e prevenzione incendi (art. 46).	Le prescrizioni coincidono con quanto previsto dal TUS in materia. Quale obbligo rafforzato, nelle situazioni a particolare esposizione al rischio devono essere effettuate prove di evacuazione su proposta dell'RSPP e autorizzazione del datore di lavoro.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art 50)	Il datore di lavoro non ha alcuna facoltà in merito all'attività svolta dal Rappresentante. L'RSPP vigila sulle modalità di nomina dei rappresentanti dei lavoratori e sulla reale consultazione dello stesso nelle materie di cui ai punti b) e d), comma 1 art 50 Il responsabile Risorse Umane verifica che gli sia garantito l'utilizzo del tempo retribuito e dei mezzi necessari per l'espletamento dei suoi doveri ai sensi del TUS
Tenuta della documentazione e delle statistiche infortuni; è autorizzata la tenuta su supporto informatico.	La tenuta della documentazione quale a titolo esemplificativo: il DVR, i DUVRI, gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza, l'attività di formazione e informazione, l'inventario e la consegna delle DPI, le statistiche relative agli infortuni, le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza, i verbali delle riunioni periodiche, i verbali redatti dalle autorità del Servizio di Vigilanza

	nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti, compete all'RSPP e al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche.
Riunione periodica: Il datore di lavoro, direttamente o tramite l'RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante b) i delegati di funzione c) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi d) il medico competente e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Durante la riunione sono sottoposti all'attenzione dei partecipanti: i. il DVR ii. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria iii. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale iv. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel corso della riunione possono essere individuati ♦ codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; ♦ obiettivi di miglioramento della sicurezza. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Obblighi di formazione e tracciamento

Nel Modello adottato da Peter Pan ODV la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce presidio essenziale di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e strumento fondamentale di attuazione del modello stesso. L'Organizzazione garantisce che volontari, lavoratori e soggetti equiparati ricevano una formazione adeguata, specifica, periodicamente aggiornata e coerente con i rischi connessi alle attività svolte, nel rispetto degli articoli 36 e 37 del TUSL. In conformità al rafforzamento degli obblighi introdotto dal D.L. 146/2021, la formazione deve essere puntualmente tracciata e documentata mediante apposito registro della formazione, anche in formato informatico, idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento dei corsi in sede ispettiva. A tal fine, il Modello prevede uno specifico protocollo di gestione della formazione che si rappresenta di seguito:

- a. Il Datore di Lavoro, supportato dall'RSPP:
 - individua i fabbisogni formativi in relazione ai rischi presenti e ai cambiamenti organizzativi, normativi o alla individuazione di nuovi rischi;
 - garantisce che la formazione sia adeguata, specifica, periodicamente aggiornata;
 - assicura l'allocazione delle risorse necessarie;
 - vigila sull'effettiva attuazione del presente protocollo.
- b. l' RSPP:
 - supporta il Datore di Lavoro nella definizione dei contenuti formativi;
 - collabora alla pianificazione dei corsi;
 - verifica la coerenza della formazione rispetto alla valutazione dei rischi (DVR);
 - fornisce supporto tecnico nella valutazione dell'efficacia formativa.

- c. Tutte le attività formative sono obbligatoriamente tracciate mediante:
- registro della formazione, anche in formato informatico;
 - conservazione della documentazione attestante i dati dei partecipanti, i contenuti del corso, durata, data di svolgimento, docente o ente formatore.
 - In caso di formazione a distanza, il sistema deve consentire la tracciabilità degli accessi e dei tempi di fruizione.

5. Disposizioni in materia d'uso delle attrezzature e dei DPI, rischi generali e specifici

Nella predisposizione del SPP e nel DVR si devono osservare le prescrizioni di cui:

- i. All'artt. 70 e 71 in materia di norme di riferimento delle attrezzature e agli artt. 75 e segg. in materia di DPI, della conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari dell'attrezzatura/impianto e ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato 5 TUS, oltreché sulla formazione e addestramento dei lavoratori sul corretto utilizzo;
- ii. dei requisiti di sicurezza e dei rischi connessi all'utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche e di lavori in prossimità di parti attive di cui agli artt. 80 e segg;
- iii. dei rischi specifici di cui al:
 - Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
 - Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali
 - Titolo VIII - Agenti fisici
 - Titolo IX - Sostanze pericolose
 - Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
 - Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive.

6. Perimetro dei luoghi di lavoro

Il perimetro dei luoghi di lavoro¹⁹, preso come riferimento ai fini dell'elaborazione dei protocolli di prevenzione è costituito da:

1. La Casa di Peter Pan in via S. Francesco di Sales n. 16 - Roma, che comprende anche gli uffici amministrativi
2. La Seconda Stella di Peter Pan in via S. Francesco di Sales n. 18 - Roma
3. La Stellina in via S. Francesco Di Sales n. 19- Roma
4. Casa Darling, largo maresciallo Diaz, 10 - Roma
5. Casa Trilly – via dei Monti Lepini, 16 - Roma
6. L'Approdo di Francesco – Via Pietro Campora, 25 – Roma
7. eventuali luoghi di lavoro di terzi nei quali prestano il loro servizio i volontari di Peter Pan o cantieri.

¹⁹ Per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del T.U., s'intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

7. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Atteso che il complesso delle misure adottate è conforme a quanto prescritto dal TUS, l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro:

1. i diversi soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di *primo livello* – l'RSPP, il medico competente, l'RLS e tutti gli altri soggetti indicati nel paragrafo 3 dotati di potere impeditivo - si raccordano con l'OdV incaricato del controllo c.d. di *secondo livello*.
2. L'RSPP trasmette quanto ritiene necessario e almeno una volta l'anno all'OdV un report avente ad oggetto le seguenti informazioni:
 - Variazioni nel sistema delle deleghe conferite in materia di sicurezza
 - Variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello
 - Variazioni del perimetro dei luoghi di lavoro come presentati al paragrafo 6
 - Le date e contenuti degli interventi formativi
 - Gli aggiornamenti del DVR
 - eventuali infortuni verificatisi, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle azioni correttive attuate;
 - esiti di eventuali ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
 - esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio
 - eventuale apertura di cantieri.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio Direttivo le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del TUS; ciò al fine di promuovere le riunioni di cui all'art. 35 co.4 del TUS.

Sezione G:
art. 25 octies D. Lgs. 231/01

**REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
E REATI DI AUTORICICLAGGIO**

Premessa

Le fonti normative antiriciclaggio sono:

- il D. Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio indirizzato agli operatori ivi specificati (istituti di credito, società finanziarie ecc.) e quindi non applicabile alla realtà di Peter Pan
- gli articoli del codice penale 648 (Ricettazione), 648 bis c.p. (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), inseriti dall'articolo 63 del Decreto Antiriciclaggio tra i reati presupposto nel D.lgs. 231/01 all'articolo 25 octies.

Tale impianto normativo è stato di recente integrato dalla Legge 184/14 che ha introdotto nel codice penale e nel d. lgs. 231/01, l'art. **648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio** il quale punisce *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Il Legislatore ha così riconosciuto la natura plurioffensiva del fenomeno del riciclaggio, associando alla tutela giuridica del patrimonio individuale la tutela di altri due beni giuridici ritenuti altrettanto meritevoli: l'amministrazione della giustizia nel suo complesso e la libera concorrenza (potenzialmente lesa dalle maggiori disponibilità rivenienti dai delitti sanzionati dalla nuova fattispecie di cui all'art.648 ter 1.c.p.). Ai sensi dell'art 648 bis il riciclaggio è punibile soltanto «fuori dei casi di concorso nel reato» presupposto. Esso non colpisce quindi, né il riciclaggio compiuto autonomamente dall'autore del reato, né quello compiuto dal “riciclatore” che concorra anche nel compimento del reato stesso.

L'introduzione dell'art. **648 ter 1 c.p.** ha così superato la c.d. clausola di riserva ex art.**649 c.p.p.**²⁰ introducendo una nuova fattispecie giuridica diversa da quella contenuta nell'art 648 bis c.p., in relazione alla quale al reo originario veniva riconosciuta l'immunità relativa al reimpiego che, in ipotesi di successiva incriminazione, avrebbe comportato una duplice imputazione per il medesimo reato: la prima per la commissione del reato originario, la seconda per il riciclaggio che invece, conformemente a giurisprudenza e dottrina ampiamente consolidata, rappresenta solo un completamento del primo (reimpiego dell'illecito). La nuova fattispecie di “Autoriciclaggio” configura la condotta di riciclaggio posta in essere dall'autore, anche in concorso, del reato presupposto. Essa rappresenta, quindi, la condotta tipica non solo di chi, dopo aver compiuto autonomamente il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultarne i proventi per investirli e/o immetterli in attività produttive o finanziarie, senza avvalersi dei servizi di riciclaggio prestati da un soggetto terzo “riciclatore”; ma anche la condotta dello

²⁰ “l'imputato prosciolto con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto”

stesso soggetto “riciclatore” il quale, prima di prestare i “servizi” di riciclaggio, apporta un contributo rilevante al compimento del reato presupposto, concorrendo quindi in quest’ultimo con l’autore principale.²¹

La presente Sezione è articolata secondo il seguente schema di massima:

1. **Quadro normativo di riferimento e fattispecie criminoso rilevanti**; richiama e illustra l’insieme delle norme suscettibili di incriminazione ai sensi del D. Lgs 231/01 aggiornato con riferimento alla nuova normativa recata dalla legge 186/14 in materia di autoriciclaggio
2. **Processi e attività a rischio reato**; in relazione ai modi di commissione sono individuati i processi a rischio, i responsabili interni preposti, i sistemi di prevenzione in atto e gli eventuali protocolli integrativi da adottare.

1. **Fattispecie criminoso e possibili modalità di commissione dei reati**

Si premette che l’Associazione vive e opera grazie alle donazioni di privati, società e contributi di natura pubblica (5 per mille). Tali donazioni possono rivestire la più svariata natura, per tali ragioni la stessa è esposta ai rischi di realizzazione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

➤ **Ricettazione (ex art. 648 c.p.)**

La fattispecie punisce chi *“Fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Abstract Cassazione: In genere non è necessario che all’acquisto perfezionatosi in virtù dell’accordo intervenuto tra le parti segua materialmente la consegna della res. Altra sentenza ha affermato che l’integrazione della fattispecie richiede in qualsivoglia modo il possesso della cosa proveniente da delitto. Altra ancora ha riaffermato il principio che il delitto si consuma solo nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa.

E’ possibile che tale reato operi in concorso con il reato di autoriciclaggio di cui art. 648 ter 1 c.p.(si veda Parte II).

➤ **Riciclaggio (ex art. 648 bis c.p.)**

La fattispecie punisce *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti”*.

Abstract Cassazione. 1. Integra la fattispecie il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento del denaro dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita 2. le fattispecie di riciclaggio e reimpiego richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio 3. L’affermazione di responsabilità di riciclaggio non richiede l’accertamento dell’esatta tipologia del delitto non colposo presupposto essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute. 4. L’illecito fiscale penalmente rilevante per l’ordinamento del paese straniero in cui viene consumato può costituire il reato presupposto per la configurabilità del reato commesso successivamente nel territorio italiano. 5. Integra la fattispecie criminosa il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno o un altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito. 6. Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori né dell’esatta tipologia di esso,

²¹ Dalla relazione per lo studio sull’autoriciclaggio della Commissione Greco del 23 aprile 2013

essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

La c.d. *clausola di riserva* «fuori dei casi di concorso nel reato» contenuta nell'incipit dell'art. 648 bis comporta, nel presupposto che il riciclaggio costituisca un completamento del delitto originario e non un nuovo delitto, la sua non punibilità in capo all'autore del delitto originario (in base al principio di cui all'art. 649 c.p.p. di consolidata giurisprudenza e dottrina, per cui nessuno può essere punito due volte per il medesimo reato).

Il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità²² con il delitto di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di danaro o altra utilità arricchita dall'elemento del compimento di attività dirette ad ostacolarne l'identificazione della provenienza.

➤ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (ex art. 648 ter c.p.)***

La fattispecie di reato punisce “*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di ricettazione e di riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*”.

Abstract Cassazione.1. Per la configurabilità del reato non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che la condotta del reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolarne l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita. 2. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale. 3. Tra l'art.648 ter c.p. e l'art.648 (ricettazione) esiste un rapporto di specialità in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione sono previsti anche nel reato di impiego di danaro di provenienza delittuosa che contiene in sé un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici in commento è quello costituito dalla provenienza da delitto del danaro o di altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza (necessaria anche per le altre) illecita, solo una generica finalità di profitto; il riciclaggio e l'impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita con l'ulteriore peculiarità, per l'autoriciclaggio, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

²² L'art. 15 del c.p. così dispone: “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”. Tale criterio consente di escludere la contemporanea applicazione di più disposizioni incriminatrici ogniqualvolta uno stesso fatto risulti, *prima facie*, riconducibile a due o più fattispecie astratte. Attraverso il meccanismo previsto dalla disposizione in esame, il diritto penale garantisce l'applicazione della regola del *ne bis in idem*, per il quale il reo non può essere punito per più di una volta in relazione al medesimo fatto.

➤ **Autoriciclaggio (ex art. 648 ter 1 c.p.)**

La nuova fattispecie punisce *“Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre attività vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

Con tale previsione normativa il Legislatore ha inteso sanzionare una serie indistinta di condotte volte a produrre effetti distorsivi sulla libera concorrenza superando la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis del c.p. *“fuori dei casi di concorso nel reato”* che rende non perseguibile la condotta del reo, il quale, avendo commesso uno dei reati presupposto (delitto non colposo) realizza con la sua condotta un mero completamento del reato originario e non un autonomo delitto.

La centralità della libera concorrenza quale valore oggetto della tutela è anche quanto emerge dal lavoro delle Commissioni Ministeriali che si sono espresse sull'argomento²³.

Il provvedimento si colloca pertanto nell'ambito dei principi della trasparenza dei flussi finanziari statuiti in molteplici Convenzioni europee e in quello della tutela della libera concorrenza, potenzialmente lesa dal ricorso da parte della criminalità organizzata, a condotte in grado di alterarla.

Ciò costituisce di conseguenza anche una chiave di lettura della clausola di non punibilità del reo 1. che abbia destinato tali beni ad uso personale 2. che non li abbia reinvestiti in alcuna attività economica finanziaria, imprenditoriali o speculative.

Le condotte che impegnano la responsabilità del reo in relazione all'illecita natura dei proventi sono **1)** la sostituzione **2)** il trasferimento **3)** il loro reimpiego in determinate attività **4)** la rappresentazione contabile falsa o fittizia idonea a dissimularne il compimento. Condotte che sebbene non necessariamente artificiose in sé (non classificabili cioè nella più grave condotta di artifici e raggiri), sono caratterizzate da un comportamento decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi illeciti.

Sono invece esenti le condotte che configurano un mero godimento personale del bene, del denaro o delle altre utilità.

Quanto al momento della commissione del reato di autoriciclaggio, questo può coincidere con il compimento stesso del reato presupposto ovvero essere differito rispetto ad esso. Ad esempio, l'evasione fiscale, in quanto origina una immediata disponibilità finanziaria correlata al minore esborso fiscale, determina un corrispondente impiego di risorse nell'economia dell'impresa.

2. Attività di valutazione dei rischi, sistemi di controllo interno e protocolli integrativi

Nell'analisi che segue si è tenuto conto dei seguenti fattori di contesto:

- L'Associazione gode di stima reputazionale tale da ridurre considerevolmente la possibilità che i reati in commento possano configurare un interesse o un vantaggio rilevante
- non esiste alcun precedente storico di imputazione in merito ai reati in commento

²³ Commissione Greco e altre.

- il volume dei contributi provenienti dal 5 per mille (totalmente tracciato e trasparente poiché di erogazione pubblica) è tale da rendere altamente improbabile che i reati in oggetto possano configurare un interesse o vantaggio rilevante per l'Associazione
- la Governance associativa (monitoraggio del Comitato Etico) è tale da escludere a priori la possibilità che nel suo ambito possa configurarsi in alcun modo il reato di cui all'art. **648 ter c.p. *impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita***, la cui ratio peraltro mira a colpire fenomeni di criminalità organizzata,

che limitano considerevolmente la probabilità del verificarsi dei reati in commento.

Tuttavia è possibile, sebbene molto improbabile, che azioni criminose realizzate nell'esclusivo o prevalente interesse del reo (donatore terzo estraneo) possano impegnare anche la responsabilità di Peter Pan (inconsapevole) per concorso nel reato.

- i. Al fine di presidiare il rischio l'associazione ha adottato le linee guida per la "gestione delle donazioni", cui si rimanda.
- ii. E' in ogni caso parte della policy associativa rifiutare beni o contributi di dubbia provenienza e verificare, per quanto possibile, la reputazione della controparte/donatore.
- iii. Le donazioni di importo o valore rilevante sono segnalate al Consiglio Direttivo per le possibili azioni da intraprendere (eventuali segnalazioni di operazioni sospette alle autorità competenti, sebbene soggetti non obbligati per legge)
- iv. E' responsabile dell'area donazioni il Direttore Generale. Lo stesso vigila sulla regolare applicazione della procedura.
- v. Eventuali anomalie rilevate o casi sospetti devono essere tempestivamente comunicati all'OdV.

3. Attività a rischio di autoriciclaggio e sistemi di prevenzione

Il processo di bilancio e il processo inerente alla dichiarazione dei redditi rappresentano le aree maggiormente esposte al reato di autoriciclaggio.

3.1 Processo di bilancio

Premesso che le Convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità organizzata²⁴ individuano quali fattori di prevenzione la trasparenza contabile e la trasparenza finanziaria, in merito alla correttezza del bilancio si rinvia ai protocolli di prevenzione illustrati nella Sezione B "False comunicazioni sociali", laddove è stato assunto un basso rating di rischio reato.

Va rilevato tuttavia come tale parametro di valutazione non implichi l'esistenza di un valido presidio verso l'autoriciclaggio a ragione della diversa scala di valori di riferimento.

A mitigare tale rischio soccorrono i presidi generali derivanti dalla governance organizzativa già richiamata e il presidio dato dall'attività dell'Organo di controllo e della società di revisione (cfr sezione B).

3.2 Mantenimento dei requisiti per la qualifica di ETS e ODV

²⁴ Cfr. artt. 13 e 14 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, artt. 12 e 14 della Convenzione ONU sulla lotta alla corruzione e artt. 7 e 8 della Convenzione OCSE contro la corruzione.

Per continuare a godere dei benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore, Peter Pan deve garantire:

- iscrizione e permanenza nel RUNTS
- svolgimento di attività di interesse generale
- assenza di scopo di lucro
- prevalenza dell'attività dei volontari
- rispetto dei limiti alle attività diverse
- correttezza contabile e redazione del bilancio
- trasparenza nella gestione
- rispetto delle regole statutarie e degli organi sociali.

Il godimento di un regime fiscale agevolato in assenza dei requisiti richiesti, comporterebbe automaticamente, se commesso con dolo, la configurazione della fattispecie di autoriciclaggio, cioè di reimpiego dei proventi da attività illecita (evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato) nelle attività produttive.

Il CD, per il tramite del Direttore Generale vigila periodicamente sul mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti.

Per i presidi sull'area, si rimanda a quanto già previsto al paragrafo 4.4 della Sezione A.

Sezione H:
Art. 25 decies del Decreto 231/01
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Premessa

La presente Sezione è articolata come segue:

- 1. Fattispecie criminose rilevanti;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 decies;
- 2. Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex art. 6 comma 2 b del decreto;** identifica le possibili modalità di commissione dei reati e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi dell'articolo del codice penale richiamato dall'art. 25 novies del Decreto.

In via preliminare, si osserva che l'articolo 377 bis c.p. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. Il testo del predetto articolo è il seguente: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"*. Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Si tratta di un reato comune, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

In ultima analisi, l'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2. Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex. art. 6 comma 2 b

In Peter Pan il rischio di commissione del reato in oggetto è considerato basso perché i contenziosi sono generalmente limitati e le attività sono prevalentemente solidaristiche.

Tuttavia il rischio non è completamente assente, soprattutto nelle situazioni di contenzioso o indagine.

Al fine di azzerare il rischio di commissione di illeciti del tipo descritto al paragrafo precedente si richiama il protocollo relativo alla gestione del precontenzioso e contenzioso previsto alla sezione A (reati contro la Pubblica Amministrazione). Inoltre si rispettano i seguenti comportamenti:

- è fatto obbligo prestare la piena collaborazione con l'autorità giudiziaria
è fatto divieto di esercitare pressioni su testimoni o soggetti coinvolti in procedimenti usare violenza (coazione fisica o morale), minacciare, offrire e/o promettere denaro o altra utilità per raggiungere le finalità di far rendere dichiarazioni mendaci o non far rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria
- è fatto obbligo altresì a chiunque sia fatto oggetto di tali azioni, riportare la circostanza al diretto superiore e all'Organismo di Vigilanza.

Sezione I:
art. 25 Duodecies D. Lgs 231/01
IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Premessa

La presente Sezione è dedicata ai reati relativi all'impiego di lavoratori "irregolari" ed è suddivisa nelle seguenti parti:

1. **Fattispecie criminose e contesto di riferimento;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 duodecies del Decreto che potrebbero configurarsi nella realtà aziendale
2. **Presidi interni;** descrive le responsabilità interne e i presidi adottati per la prevenzione dei reati
3. **Sistema informativo verso l'OdV;** descrive le modalità di comunicazione all'Organismo di vigilanza di eventuali anomalie o eccezioni.

1. Fattispecie criminose e contesto di riferimento

L'art. 25 duodecies d.lgs 231/01 relativo all'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare stabilisce che "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art 22, comma 12 bis e art 12 c 3, 3 bis, 3 ter, 5 d.lgs 286/98 (Testo unico dell'immigrazione) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro". Si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del DLgs. 286/1998)

Norme richiamate

Art 22, d.lgs 286/98 del Testo Unico sull'immigrazione, relativo al lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato: comma 12 bis "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre,
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa,
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art 603 bis del codice civile".

Art 22, comma 12 d.lgs 286/98: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"

art 12 c 3, 3 bis, 3 ter, 5:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero

di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque

Art 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) comma terzo: tra le condizioni di particolare sfruttamento, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b) "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro "

* * *

L'Associazione ha un ridotto numero di dipendenti; allo stato attuale non impiega lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, né si avvale delle prestazioni di lavoro di cittadini stranieri in Italia per turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza; tanto meno si occupa di trasporto di cittadini stranieri. Pertanto le fattispecie in oggetto appaiono irrealistiche nel contesto associativo di riferimento. Tuttavia potrebbe accadere in futuro che per alcuni lavoratori stranieri assunti con regolare permesso di soggiorno, lo stesso non venga rinnovato nei termini di legge oppure venga revocato o annullato.

Pertanto l'analisi dei rischi è stata condotta limitatamente all'attività, ad oggi del tutto ipotetica, relativa all'assunzione di lavoratori stranieri soggiornanti regolarmente in Italia.

2. Presidi

La responsabilità del reclutamento di personale è in capo al Direttore Generale.

Lo stesso ha adottato la procedura “assunzione del personale”, che ai fini della prevenzione dei reati in oggetto è stata integrata con i seguenti presidi.

2.1 Assunzione diretta di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abiliti a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- Permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo
- Permesso di soggiorno che abiliti al lavoro e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per assistenza minore per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari
- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (uno dei permessi sopra indicati)
- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare comunque il limite di 1.040 ore in un anno.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- i. la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia. Le parti del rapporto sono tenute a conservare una copia di contratto.
- ii. L'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello “Unificato-lav” e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'ospitalità o la cessione a qualunque titolo di un'abitazione.

2.2 Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia attraverso intermediari

L'Associazione non si avvale di intermediari terzi per l'assunzione del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.lgs 276 del 2003 (legge Biagi). In questi casi, in virtù della solidarietà tra somministratore e utilizzatore, l'organizzazione chiederà all'agenzia somministratrice evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente²⁵.

²⁵ Ciò al fine della prevenzione del reato di Caporalato previsto dall'art. 603 bis del codice penale, anche se non direttamente ed interamente richiamato dal D.lgs 231/01, ad eccezione del comma 3

Nei contratti di appalto per prestazioni d'opera o somministrazione di servizi, l'Associazione Peter Pan prevede tra gli obblighi dell'Ente appaltatore quello di avvalersi nell'esecuzione del contratto esclusivamente di cittadini con regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22, comma 12 d. lgs. 286/98 pena la risoluzione del contratto stesso.

3. Sistema informativo verso l'OdV

Tutta la documentazione oggetto del presente protocollo (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile e messa a disposizione dell'OdV per i controlli necessari.

A tal fine il Direttore Generale assicura la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e cura l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta e ricevuta, con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti all'assunzione di lavoratore straniero.

Ogni contestazione, richiesta di chiarimenti da parte delle autorità competenti o eccezione di altra natura che dovesse sorgere prima dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro deve essere comunicata tempestivamente all'OdV.

Sezione L:
Reati tributari
(art 25 quinquiesdecies d.lgs 231/01)

Premessa

Il presente documento dedicato ai reati tributari è suddiviso nei seguenti paragrafi:

1. **Fattispecie criminose rilevanti;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies
2. **Etica fiscale:** indica i comportamenti etici in essere in Peter Pan che possono rappresentare un presidio generale dei reati tributari.
3. **Aree sensibili:** elenca le aree sensibili ai rischi di reato come risultanti dall'attività di risk assessment
4. **Presidi organizzativi e protocolli per la prevenzione dei reati in ciascuna area sensibile;** descrive l'organizzazione in essere in Peter Pan, laddove questa può costituire una chiave di controllo per la limitazione alla realizzazione delle fattispecie e, per ciascuna delle aree sensibili individuate, gli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* al D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto ai seguenti:

➤ ***Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)***

Commette il reato chiunque, " *al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria*". Il reato si consuma a prescindere se l'autore sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. L'utilizzo di questi documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto nel registrare o detenere questi documenti o presentare la dichiarazione fiscale (dei redditi o a fini IVA) li utilizza con lo scopo di evadere le imposte o di vedersi riconosciuto un credito d'imposta inesistente o maggiore del dovuto (dolo specifico). Il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.

La falsa rappresentazione contabile può avvenire attraverso l'utilizzo di documentazione falsa relativa a ricavi e proventi o altre componenti positive di reddito, ovvero a spese o altre componenti negative di reddito in misura diversa da quella effettiva, opportunamente riportati nelle scritture contabili. Gli " *altri documenti*" cui si riferisce l'articolo possono facilmente essere individuati in contratti simulati, intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc

La fattispecie si configura quando l'emissione tali azioni criminose (emissione di fatture false o altro) ha il fine ultimo di consentire l'evasione delle imposte sui redditi, dell'iva, o il riconoscimento di un credito d'imposta non dovuto

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)**

Commette il reato chiunque, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

* * *

La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (comma 2). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).**

E' punito chiunque, "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Ai fini della commissione del reato de quo non rileva che il beneficiario della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi in dichiarazione, giacchè è sufficiente anche l'emissione di una sola fattura per integrare il reato. Risulta chiaro come questa risulti una delle azioni necessarie per consentire una dichiarazione fiscale fraudolenta.

➤ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

E' punito chiunque, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Tra le condotte riconducibili a tale fattispecie rientrano quelle di chi elimina fisicamente le scritture contabili, in tutto o in parte, o le rende illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro, ovvero occulta materialmente le stesse; tali condotte sono sanzionate quando ne derivi l'impossibilità di ricostruire i redditi e il volume d'affari.

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

E' punito chiunque, "al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni."

* * *

Il d.lgs del 14 luglio 2020, avente ad oggetto l'attuazione della cd direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari della Unione mediante il diritto penale) ha esteso il catalogo dei reati presupposto di cui all'art 25 quinquiesdecies alle seguenti fattispecie:

➤ **Dichiarazione infedele - Art. 4 d.lgs 74/2000**

E' punito chiunque, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli

importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

➤ **Omessa dichiarazione - Art. 5 d.lgs 74/2000**

1. È punito chiunque "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

➤ **Indebita compensazione - Art. 10-quater d.lgs 74/2000**

E' punito chiunque "non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

Il decreto in oggetto prevede inoltre la punibilità anche all'ipotesi di tentativo con riferimento ai reati tributari:

I. di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. 74/2000,

II. di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e

III. di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000,

quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

* * *

Da una rapida lettura del disposto normativo appare evidente che il rischio di commissione di ciascuno dei reati descritti è intrinsecamente connesso con le attività di tutti gli enti, in qualunque ambito operativo esse siano attuate, indipendentemente dalla qualifica di Ente del terzo settore non profit.

2. Etica fiscale in Peter Pan OdV

Gli enti del Terzo Settore come Peter Pan beneficiano di alcuni vantaggi fiscali (esenzioni, detrazioni per donazioni, regime forfettario, 5x1000), creando un patto fiduciario con lo Stato e con la collettività. Indipendentemente dalle aree di rischio di commissione di reati tributari di cui alla presente sezione, individuate in fase di risk assessment, Peter Pan ODV diffonde all'interno della propria organizzazione i valori di onestà, integrità e responsabilità, già richiamati nel Codice Etico, che costituiscono il fondamento anche della gestione della fiscalità.

Il rispetto delle regole fiscali è considerato parte integrante della responsabilità sociale dell'ente nei confronti della collettività e dei beneficiari delle attività istituzionali e costituisce un primo e fondamentale presidio alla commissione di illeciti di cui al paragrafo precedente.

In generale Peter Pan e tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa:

- garantiscono il corretto assolvimento delle imposte dovute per legge.
- assicurano il rispetto tempestivo degli adempimenti fiscali;
- rispettano la normativa tributaria applicabile agli enti del Terzo Settore in maniera sostanziale e non meramente formale, evitando abuso delle agevolazioni, utilizzo strumentale della forma non profit, operazioni simulate per ridurre imposte;
- effettuano scelte fiscali coerenti con la natura non lucrativa dell'ente e con le finalità solidaristiche perseguite
- rendono conto a donatori, beneficiari, Pubblica Amministrazione, comunità attraverso bilanci chiari, tracciabilità delle entrate, corretto utilizzo dei fondi pubblici e trasparente rendicontazione delle spese
- non pongono in essere comportamenti o operazioni basati su costruzioni artificiali;
- non adottano soluzioni che non riflettano la realtà economica;
- non perseguono vantaggi fiscali indebiti, anche sotto forma di risparmio di spesa;
- improntano i rapporti con l'Amministrazione finanziaria a trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative delle autorità competenti.

3. Aree sensibili

Peter Pan ODV risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti attività:

1. Gestione della contabilità
2. Acquisti e fatture passive
3. Entrate e donazioni
4. Predisposizione dei bilanci e dichiarazioni fiscali
5. Conservazione e gestione dei documenti fiscali

4. Presidi organizzativi

Si premette che Peter Pan si avvale del supporto di consulenti esterni per qualunque attività che abbia un impatto fiscale rilevante e per il supporto alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

Per la prevenzione o limitazione dei reati suindicati rilevano elementi organizzativi in essere già ampiamente evidenziati in altre parti del modello e qui di seguito richiamati:

- Il principio della segregazione di funzioni è ampiamente rispettato in ogni ciclo amministrativo (attivo, passivo, finanziario)
- La definizione delle responsabilità per ciascuna operazione che può innescare una delle fattispecie indicate; in particolare:
 - Il Presidente del CD, in quanto rappresentante legale di Peter Pan, che firma le dichiarazioni fiscali
 - il DG, per la regolare tenuta e archiviazione delle scritture contabili, nel rispetto dei principi contabili di riferimento e della documentazione obbligatoria
 - il DG in qualità di responsabile acquisti per la predisposizione e gestione fornitori

- il Segretario Amministrativo per il bilancio d'esercizio
- il consulente fiscale, incaricato per il calcolo delle imposte, per la presentazione delle dichiarazioni e per il rispetto delle scadenze
- il consulente del lavoro per le dichiarazioni relativi al personale dipendente.
- Il sistema dei controlli in atto si basa su:
 - controlli di linea, operati dai process owner, che hanno la responsabilità dei controlli volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni
 - l'Organo di Controllo, che è investito dallo Statuto del controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione, con i seguenti compiti:
 - i. accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alla risultanza della stessa,
 - ii. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
 - iii. attuare un controllo sui libri e registri obbligatori imposti dalla normativa civilistica e dalla legge del terzo settore, dalle disposizioni fiscali e del lavoro, da altre disposizioni di norme speciali e verificare la correttezza e la tempestività dei versamenti relativi alla contribuzione a carico di Peter Pan,
 - iv. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio l'assenza di scopo di lucro di cui al D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni;
 - v. attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle disposizioni di Legge.
 - la società di revisione incaricata, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Si richiamano inoltre i protocolli predisposti per la prevenzione di altri reati e utili al contenimento anche di quelli fiscali:

- Gestione delle risorse finanziarie (Allegato A)
- Redazione del bilancio (Comunicazioni sociali- Allegato B).

Ad integrazione di quanto già in essere nella organizzazione di Peter Pan, si adottano i seguenti protocolli di comportamento.

4.1 Gestione della contabilità

A presidio dell'area si rispetta il seguente protocollo di comportamento:

- E' responsabile della corretta tenuta della contabilità il Direttore Generale, il quale si avvale di una struttura organizzativa idonea in termini di risorse e competenze e assicura una contabilità che consente la chiara ricostruzione dei flussi economici e fiscali;
- Il DG delega la tenuta della contabilità al Responsabile amministrazione, sul cui operato vigila costantemente. Il delegato opera in maniera aderente alle direttive della direzione generale;

- tutte le operazioni economiche devono essere registrate in modo tempestivo, completo e veritiero;
- ogni registrazione contabile deve essere supportata da documentazione giustificativa idonea
- la documentazione contabile viene dematerializzata ed inserita nel sistema informatico,
- la documentazione cartacea viene comunque archiviata e custodita in luoghi non accessibili a soggetti non coinvolti nel processo;
- è garantito un sistema di backup, a livello del sistema informatico, che prevede la conservazione elettronica delle scritture contabili e adeguati livelli autorizzativi per l'accesso informatico ai backup e per cancellare la documentazione archiviata; devono essere segnalati agli Organi competenti eventuali eventi accidentali a danno della documentazione sopra richiamata;
- Tutta la documentazione contabile deve essere conservata per i termini di legge ed essere accessibile agli organi di controllo;
- Il consulente fiscale opera un controllo periodico sulla contabilità (ogni due settimane);
- Qualunque anomalia rilevata deve essere tempestivamente comunicata all'OdV per le verifiche di merito.

4.2 Gestione acquisti e fatture passive

Per la gestione degli acquisti si rimanda alla procedura acquisti adottata da Peter Pan, efficacemente articolata e che prevede anche la tenuta di un albo fornitori, iscritti secondo stringenti criteri qualitativi e di conformità.

A presidio dell'area sensibile "gestione fatture passive" l'ufficio Amministrazione rispetta il seguente protocollo di comportamento:

- Ogni fattura ricevuta deve essere protocollata con numero progressivo, verificata nella corrispondenza con ordine/contratto, verificata nella congruità economica;
- Prima della registrazione contabile è obbligatorio effettuare un controllo formale (importi, ecc) e sostanziale (effettiva prestazione resa);
- È vietata la registrazione di fatture prive di contratto o incarico scritto, relative a prestazioni non documentate, riferite a soggetti non identificabili, fatta eccezione per acquisti online, per i quali non è sempre possibile avere un contratto alla base della transazione;
- La procedura interna relativa agli acquisti prevede controlli e validazioni in ogni fase del processo, dalla richiesta di acquisto al controllo delle forniture fino alla validazione delle fatture, assicurando la tracciabilità e la corretta autorizzazione delle operazioni. E' prevista una riconciliazione mensile tra fatture ricevute e registrazioni;
- Le fatture passive devono essere verificate quanto a esistenza dell'operazione, congruità dell'importo e coerenza con le attività solidaristiche di Peter Pan;
- È vietato ricevere fatture per operazioni inesistenti e gonfiare costi o ricavi.
- I pagamenti devono essere tracciabili e coerenti con le fatture ricevute.

Qualunque anomalia rilevata nell'applicazione del protocollo deve essere tempestivamente comunicata all'OdV per le verifiche di merito.

4.3 Entrate e donazioni

A presidio dell'area si rispetta il seguente protocollo di comportamento:

- Ogni quota associativa, donazione da altra entrata di diversa natura deve essere registrata con indicazione del donatore (se identificabile), causale, destinazione vincolata (se prevista)
- Tutte le entrate devono transitare su conto corrente intestato all'Ente
- È vietato l'uso di contanti oltre i limiti di legge
- Sono previste riconciliazioni bancarie mensili e quadratura tra prima nota e conto corrente
- Sono previste riconciliazioni tra gli incassi delle quote associative e il registro associati
- Tutte le donazioni sono annotate in ordine cronologico in un registro donazioni (gestionale Give).

Qualunque anomalia rilevata nell'applicazione del protocollo deve essere tempestivamente comunicata all'OdV per le verifiche di merito.

4.4 Predisposizione e presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali

Oltre al Bilancio d'esercizio e al bilancio di sociale, Peter Pan è tenuta alla presentazione delle seguenti dichiarazioni fiscali: Modello redditi non commerciali (ENC), Comunicazione delle erogazioni liberali all'ADE, comunicazioni Iva INTRA 12, modello 770 (per il pagamento di compensi a professionisti e dipendenti) e conseguenti CU (certificazione unica), IRAP.

A presidio dell'area si rispetta il seguente protocollo di comportamento:

- E' responsabile della corretta predisposizione del bilancio il Segretario amministrativo;
- nella predisposizione del bilancio non devono essere inseriti: o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; o elementi passivi fittizi (ad esempio, fatture per operazioni mai eseguite o riportanti quantitativi superiori a quelli ricevuti o indicando prezzi maggiori rispetto ai prodotti forniti); o crediti e ritenute fittizi;
- Ferma restando la responsabilità del Rappresentante legale di Peter Pan (il Presidente del CD), il consulente fiscale, al quale è affidato formale incarico, predispone la dichiarazione dei redditi e IRAP, il modello 770, la dichiarazione IMU, i modelli intra iva e le CU dei lavoratori autonomi; il consulente è selezionato sulla base di competenza e affidabilità; mentre il consulente del lavoro predispone le CU dei lavoratori dipendenti. Le comunicazioni delle erogazioni liberali sono invece predisposte dal reparto amministrativo di Peter Pan, sottoscritte dal Presidente ed inviate all'ADE per il tramite del consulente fiscale;
- Peter Pan verifica periodicamente i requisiti di professionalità (aggiornamento normativo/fiscale del professionista, attraverso la certificazione di partecipazione a corsi) di consulenti fiscali. E del lavoro;
- Peter Pan mantiene il controllo e la supervisione sull'attività dei consulenti;
- Le dichiarazioni fiscali devono essere predisposte sulla base di dati completi e veritieri e previa verifica interna dei dati contabili. In particolare, non devono essere introdotti elementi fittizi quali crediti o ritenute

- E' fatto obbligo della conservazione di tutti i documenti di supporto e delle bozze delle dichiarazioni.
- Eventuali errori o omissioni devono essere tempestivamente corretti mediante gli strumenti previsti dalla legge.
- Le dichiarazioni fiscali rilevanti sono messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.
- Tutte le comunicazioni intercorrenti con il consulente (pareri, raccomandazioni) sono adeguatamente documentate e archiviate e messe a disposizione dell'OdV qualora dovesse occorrere
- devono essere monitorati eventuali contenziosi fiscali e tutta la relativa documentazione deve essere archiviata utilizzando il sistema di protocollazione aziendale
- Qualunque anomalia rilevata deve essere tempestivamente comunicata all'OdV per le verifiche di merito.

4.5 Conservazione e gestione dei documenti fiscali

A presidio dell'area si rispetta il seguente protocollo di comportamento:

- I documenti fiscali e contabili devono essere conservati in modo ordinato e sicuro e facilmente reperibili.
- È vietata qualsiasi distruzione, alterazione o occultamento non autorizzato.
- Devono essere rispettati i termini di conservazione previsti dalla legge.
- non devono essere posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo
- L'Organismo di Vigilanza può effettuare verifiche documentali
- Qualunque anomalia rilevata deve essere tempestivamente comunicata all'OdV per le verifiche di merito.

Sezione M:
ALTRI REATI

La presente sezione, residuale, richiama tutti gli altri reati previsti nel Decreto 231/01 non considerati nel presente Modello in sezioni specifiche in quanto l'attività svolta dall'Associazione Peter Pan è del tutto avulsa dalla possibilità di una loro commissione.

A titolo informativo si elencano i suddetti reati:

1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
2. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
3. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater)
4. Reati di abuso di mercato (artt. 25 ter e sexies)
5. Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)
6. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
7. Reati ambientali (art 25 undecies)
8. Reati di incitamento al razzismo e xenofobia (art 25 terdecies)
9. Frodi sportive (art 25 quaterdecies)
10. Contrabbando (art 25 sexiesdecies)
11. Reati contro il patrimonio culturale (art 25 septiesdecies)
12. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 25 duodevecies)
13. Reati contro gli animali (art 25 undevicies).

Qualsiasi notizia relativa a comportamenti o fatti tali da configurare le fattispecie previste in questa sezione deve essere tempestivamente comunicata all'OdV, anche per il tramite dei referenti interni, al fine di valutare la revisione delle arre di rischio e per la previsione di eventuali nuovi presidi.

ALLEGATO “2”

DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 dell’Associazione in relazione al presente incarico.

Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre l’Associazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Associazione a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.”

N.B. *Da inserire nei contratti con prestatori di servizi professionali, consulenti e collaboratori coordinati e continuativi.*